

Previdenza Le misure

Ricongiunzioni, ecco i conti

La pensione scende al 60%

Limite di 62 anni. Come cambia la «totalizzazione»

Adesso che la ricongiunzione dei contributi versati in più fondi previdenziali è tornata gratuita, proviamo a vedere che cosa succederà ai prossimi pensionati. L'emendamento al disegno di legge Stabilità introduce una nuova forma di totalizzazione, per favorire i circa 610 mila lavoratori che hanno svolto attività e versato contributi sia nel pubblico che nel privato e che, per effetto di una legge dell'estate del 2010, per riunificare i vari spezzoni e percepire la pensione, dovrebbero adesso pagare un conto salatissimo. Con la nuova formula di totalizzazione che possiamo definire "retributiva", invece, non ci sarà più bisogno di spostare i contributi e, quindi, nessun conto da pagare.

La norma. In seguito ad una disposizione risalente a due anni fa, contenuta in uno dei primi provvedimenti tesi al contenimento della spesa pubblica, dal 1° luglio del 2010, spostare la contribuzione da un fondo di previdenza ad un altro è diventato un vero e proprio problema. Ciò in quanto dalla suddetta data non è più possibile sommare i vari versamenti in un unico fondo, senza oneri. Una norma che ha cancellato di botto la precedente disciplina delle ri-

congiunzioni gratuite nei vari ordinamenti pensionistici. Da luglio 2010, dunque, i lavoratori non possono più trasferire i contributi, conservando pienamente i diritti pensionistici, se non a pagamento.

La totalizzazione. L'alternativa gratuita rimasta a disposizione è la totalizzazione. Tuttavia, mentre la ricongiunzione consente di avere una pensione "retributiva", calcolata cioè con il vantaggioso vecchio sistema in percentuale sulle ultime retribuzioni (per tutta l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011), la totalizzazione presuppone comunque e sempre il calcolo della pensione con il meno favorevole criterio contributivo, cioè in percentuale variabile a seconda dell'età, applicata al monte contributivo accumulato durante gli anni di lavoro. Con l'emendamento, se passa così come è stato formulato, la situazione dovrebbe rimettersi a posto; almeno per gran parte degli interessati. Non si tratta infatti di un completo ritorno al passato. In sostanza, viene offerta la possibilità di totalizzare i contributi, conservando il diritto al calcolo della pensione

retributiva. Perciò, se un dipendente ha pagato i contributi all'Inps e all'Inpdap (l'ex ente di previdenza dei dipendenti pubblici), potrà così far valere il cumulo dei due periodi ai fini della maturazione del diritto alla pensione, mentre ciascun fondo (Inps ed ex Inpdap) procederà a calcolare la propria quota di trattamento spettante pensione in base al sistema retributivo. Il calcolo finale della pensione — è questa la novità, rispetto alla vecchia ricongiunzione — non sarà lo stesso di quello che si sarebbe avuto con la ricongiunzione, perché la totalizzazione retributiva presuppone che ciascun ente calcoli la pensione «sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento». Il che vuol dire, per esempio, che può capitare che una quota di pensione venga calcolata anche con riferimento a stipendi incassati molti anni fa; mentre con la ricongiunzione la pensione sarebbe stata calcolata tutta sulla media degli stipendi degli ultimi anni.

La terza via. Dunque, la ricongiunzione torna gratis, ma si rifà in qualche modo sull'ammontare della pensione. E' vero, infatti, che non si pagherà più nulla, ma è altrettanto vero che si inta-

scherà un assegno più ridotto e non prima del compimento dei 62 anni di età. Deciso a metterci riparo, il governo ha inventato la terza via che potremmo definire la «totalizzazione retributiva», con una interessante novità, ossia l'estensione generalizzata a tutti i lavoratori, inclusi quelli della Gestione separata (i famosi co.co.co.). Alcune simulazioni aiutano a capire se e quanto sia conveniente la nuova soluzione. In particolare, riportiamo due esempi di soggetti, che chiedono la pensione nel 2013, con anzianità di lavoro di 35 e 40 anni, in parte versati a Inps e in parte a Inpdap. Da notare che la pensione retributiva (o dell'ex ricongiunzione gratuita), prima colonna, è sempre superiore alle altre opzioni. Il dato sorprendente però è un altro: se cresce l'età, la totalizzazione contributiva risulta un pochino più conveniente della nuova retributiva. E' l'ennesima dimostrazione che nel sistema contributivo, con il quale ormai tutti dobbiamo fare i conti, più si rimane al lavoro più si incassa dall'Inps.

Domenico Comegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I calcoli

| Stipendio medio | Ammontare annuo della pensione | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| | Ricongiunzione a pagamento | Totalizzazione | Totalizzazione retributiva |
| ■ 30.000* | 21.000 | 16.750 | 18.000 |
| ■ 40.000** | 32.000 | 25.000 | 24.800 |

* Donna con 35 anni di contributi e una retribuzione media nell'ultimo periodo di 30.000 euro (età 62 anni e 3 mesi)

** Uomo (età 66 anni e 3 mesi), con 40 anni di servizio e una retribuzione media di 40.000 euro

610 mila, il numero delle persone interessate

La guida

Con le ricongiunzioni pensioni più leggere

di DOMENICO COMEGNA

Il calcolo dell'assegno

Così la ricongiunzione

PENSIONE ANNUA

| | Con ricongiunzione a pagamento | Con totalizzazione retributiva |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Reddito | 21.000 | 18.000 |
| 30 mila euro | 70% | 60% |
| Reddito | 32.000 | 24.800 |
| 40 mila euro | 80% | 67% |

Previdenza: la ricongiunzione contributiva, che interessa circa 600 mila lavoratori pubblici e privati, tornerà gratuita grazie a un emendamento presentato dal governo nella legge di Stabilità 2013. Dall'anno prossimo chi ha versato contributi in più di un fondo potrà riunificarli senza oneri. Ma la regola vale per la sola pensione di vecchiaia e non anche per quella di anzianità.

A PAGINA 10

www.ecostampa.it



Case, petrolio e bond la Corea del Sud va a caccia all'estero

NON C'È SOLO SAMSUNG MA UN PAESE CHE VANTA L'ENORME RICCHEZZA DEL FONDO PENSIONI NAZIONALE CHE SI ATTESTA COME UNO DEI PLAYER PIÙ ATTIVI. ADESSO DEVE COMBATTERE ANCHE CONTRO LA CONCORRENZA DI INDIA E CINA

Giovanni Marabelli

Milano

Il periodo di grazia della Corea del Sud non è certificato solo dal successo di Samsung ma anche dall'enorme ricchezza del fondo pensioni nazionale, il National Pension Service (Nps). Il quarto maggior fondo pensioni al mondo, 330 miliardi di dollari di masse gestite, è a caccia di investimenti in giro per il mondo. In questo modo il Nps, che è gestito dallo stato coreano (oggi guidato dal presidente Lee Myung-bak), cerca di ottimizzare i rendimenti puntando su asset più remunerativi. Il compito del fondo è tutt'altro che facile: deve infatti garantire le pensioni a un Paese con un'attesa di

vita media molto alta e un tasso di nascite molto basso (1,19 bambini per donna). Già da qualche anno il Nps ha intrapreso operazioni internazionali ma adesso vuole dare un colpo di acceleratore proprio su questo fronte. La base di partenza è comunque già eccellente: in questi anni il Nps si è attestato come uno dei player più attivi nel mercato delle infrastrutture e delle proprietà immobiliari, investimenti che gli hanno reso un ritorno dell'11% all'anno. Ha comprato per esempio il 12% dell'aeroporto di Gatwick a Londra, l'Hsbc Canary Wharf (sempre a Londra), il Sony Centre di Berlino, un mall a Parigi e un immobile per uffici a Sidney. Il Nps ha inoltre rilevato per 1 miliardo di dollari dal colosso petrolifero Chevron il 23,44% di Colonial Pipeline, la più grande pipeline del Nord America per prodotti già raffinati. L'operazione è stata realizzata in collaborazione con il fondo di private equity Kohlberg Kravis Roberts & Co. Il settore energetico è di strategica importanza per la Corea del Sud, che importa gran parte dell'energia di cui ha bisogno per le sue esigenze e deve per di più fare i conti con l'enorme domanda di Cina e India,

che assorbono gran parte dell'offerta disponibile nel sudest asiatico. Seul, che è la quarta potenza economica del continente asiatico, punta ad avere un controllo diretto sul 30% del suo import di energia entro il 2019, dal 9% fatto registrare nel 2009. «Abbiamo intrapreso un piano di espansione globale, ma siamo solo agli inizi», ha dichiarato di recente al *Financial Times* Jun Kwang-woo, presidente di Nps. Nelle mire di Nps ci sarebbero azioni estere, che oggi occupano il 5,7% del portafoglio e dovrebbero salire invece a quota 10% entro il 2017, per un totale di esposizione all'equity del 30% entro tale data; l'esposizione ai bond esteri dovrebbe più che raddoppiarsi, passando dal 4,2% attuale al 10%; anche gli investimenti alternativi dovrebbero crescere, attestandosi anch'essi a un 10%. Complessivamente l'esposizione verso asset esteri dovrebbe salire, nei piani del fondo, al 20% entro il 2015 dal 13% fatto segnare alla fine del 2010. Le risorse per far fronte a questi investimenti non dovrebbero mancare. Entro la fine del 2020 i capitali gestiti dal fondo dovrebbero quasi triplicare. La scelta di puntare sull'estero, oltre che

dettata da esigenze di rendimento e di diversificazione, si sta rendendo necessaria anche perché i suoi investimenti in patria sono già enormi e esiste il forte rischio che ulteriori acquisti alimentino l'inflazione, se non addirittura delle bolle speculative. Il Nps detiene quasi un quarto del mercato del debito fisso coreano e più di un ventesimo dell'istituto di Seul. «Stiamo crescendo a un ritmo più veloce di quanto consentito dal mercato locale», ammette Jun. Jun ha spiegato di essere in grado di tenere sotto controllo il profilo di rischio: «La diversificazione è la protezione migliore contro il rischio — spiega Jun — Alcuni settori vanno bene e altri meno bene. Combinandoli assieme si abbassa significativamente la volatilità». Nel 2011 Nps ha inaugurato un ufficio a New York, a cui sono seguiti (o seguiranno a breve) quelli di Londra, Hong Kong e Singapore. Il Nps funge inoltre da sostegno all'espansione estera delle società coreane. Di recente ha creato un fondo di private equity con un partner del calibro di Samsung, le cui redini sono da poco passate nelle mani di Kwon Oh-hyun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[I PROTAGONISTI]



Il presidente del fondo pensioni Nps **Jun Kwang-woo** (1), l'amministratore delegato di Samsung, **Kwon Oh-hyun** (2) e il presidente della Corea del Sud **Lee Myung-bak** (3)


Condividere una tazza di caffè è uno dei nostri principali strumenti di ricerca sul debito dei mercati emergenti.

► Aberdeen



IL KOSPI INDEX

Borsa Sud Corea



Il National Pension Service (Nps) è il quarto maggior fondo pensioni al mondo, con 330 miliardi di dollari. Nella foto, Korean stock exchange

LEGGE DI STABILITÀ**Spunta l'ennesima
norma che salva
le pensioni d'oro**

■ Difficile fare pronostici sull'emendamento a firma della senatrice del Pdl Cinzia Bonfrisco che prevede di salvare dai tagli del governo Monti le pensioni non solo dei grand commis ma anche dei vertici dell'amministrazione dello Stato, forze dell'ordine comprese. La proposta salva-pensioni d'oro in questi mesi ha fatto più volte capolino con alterna fortuna senza però alla fine mai riuscire a incassare il sì del Parlamento e ora è tra gli emendamenti alla Legge di stabilità. Fonti parlamentari riportano un interesse bipartisan a far approvare la norma. Le prossime ore chiariranno il mistero.



DEBUTA NEI CONTEGGI PREVIDENZIALI IL PARAMETRO DELLA «SPERANZA DI VITA»

Pensioni, l'età sale di tre mesi

Vale per gli assegni di vecchiaia e per quelli elargiti in anticipo

BRUNO BENELLI

Ci siamo. Dal 1° gennaio 2013 cresce l'età della pensione, per la prima volta legata periodicamente alla "speranza di vita". Il debutto registra un aumento di tre mesi. Per gli uomini (lavoratori dipendenti del settore

pubblico e privato, lavoratori autonomi) c'è uniformità: l'età minima è identica per tutti e cioè 66 anni + 3 mesi.

Se però si tratta di una pensione da calcolare esclusivamente con il sistema contributivo ci sono due particolarità. A - I requisiti sono quelli ora indicati, a condizione che la pensione derivante dai contributi versati raggiunga un importo soglia pari all'assegno sociale maggiorato del 50%. Nel 2013 la cifra è di 663 euro. B - Non si tiene più conto dell'importo se il soggetto compie 70 anni + 3 mesi. Anzi a questo punto bastano solo 5 anni di

contributi effettivi: c'è lo sconto di 15 anni.

La situazione è molto più frastagliata se si tratta di donne. La legge contiene infatti molte differenze a seconda della natura del lavoro svolto. A - Le dipendenti del settore privato partono con 62 anni + 3 mesi e le autonome con 63 anni e 9 mesi. B - Le dipendenti pubbliche invece vanno in pensione con 66 anni + 3 mesi, alla pari degli uomini. A questo punto possiamo rilevare che sono le dipendenti del settore privato a passarsela meglio delle altre. Infatti: 1) le autonome vanno in pensione con un

anno e mezzo di ritardo; 2) le dipendenti del settore pubblico con ben 4 anni.

Però le donne (ma solo le dipendenti del settore privato; le lavoratrici pubbliche e le autonome sono fuori) che raggiungono quest'anno i 60 anni hanno un canale privilegiato per avere la pensione un po' prima (ma non nel 2013). Hanno la pensione a 64 anni e non a 66 anni, sempre che entro quest'anno riescano alternativamente a: 1) toccare quota 96, formata da un minimo di 60 anni di età + 36 di contributi, oppure 61 di età + 35 di versamenti; 2) avere almeno 60 anni di età + 20 anni di contributi.

LE DOMANDE

Se si chiede la pensione Inps come artigiano nel mese di marzo, quando ancora non è stato pagato il saldo dei contributi a percentuale, ci sono intoppi? Martino - Torino

No. L'Inps può liquidare la pensione in forma provvisoria, non avendo incassato tutti i contributi dovuti. Poi al versamento del saldo provvede a ricalcolare la rendita in forma definitiva sulla base di tutti i pagamenti.

E' possibile che a parità di retribuzione una pensione di invalidità costruita con 16 anni di contributi sia uguale a un'altra di soli 12 anni? B.O. - Torino

È possibile se le due pensioni sono state integrate alla stessa misura minima.

Grossa discriminazione tra le donne: favorite le dipendenti del settore privato



Stop and go in commissione
La conclusione dei lavori slitta a lunedì
I nodi Province, Comuni, sisma e proroghe

Il ministro Fornero soddisfatto
«Abbiamo cercato di agire con equilibrio
sui fondi bilaterali e sulla produttività»

Fondi agli ammortizzatori, salva la formazione

Alla Cig risorse dalla produttività - Sì alle ricongiunzioni non onerose - Il testo in Aula solo martedì

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

La dote per la Cig in deroga nel 2013 salirà da 844 milioni a 1,6-1,7 miliardi. E ad alimentarla non saranno più i fondi per la formazione come previsto originariamente. Ma la salvaguardia delle risorse per imprese e lavoro è solo parziale: dei circa 800 milioni aggiunti al piatto iniziale (da 844 milioni) per il prossimo anno 118 milioni arriveranno dal Fondo per le decontribuzione del salario di produttività, già utilizzato per rendere gratuite le ricongiunzioni pensionistiche. La nuova copertura confezionata dai relatori della legge di stabilità al Senato, in collaborazione con il ministro del Lavoro Elsa Fornero e il Tesoro, è stata approvata ieri insieme all'emendamento che prevede il rifinanziamento degli ammortizzatori dalla Commissione Bilancio. Che farà slittare l'ok al testo forse addirittura a lunedì.

La conclusione dei lavori, attesa per ieri sera, è stata posticipata a oggi, ma visto che restano molti nodi da sciogliere, in primis Province, allentamento del Patto di stabilità e millepro-

roghe (in cui entreranno gli sfratti), è quasi certo che si arrivi all'inizio della prossima settimana. Con conseguente slittamento a martedì dell'approdo in Aula del provvedimento e allungamento dei tempi per il sì finale della Camera (in terza lettura). Che a questo punto dovrebbe arrivare dopo il termine orientativo del 21 dicembre ipotizzato per consentire al capo dello Stato di sciogliere la Camera già il 22 di questo mese.

La conferma dell'iter allungato arriva anche dai due relatori, Paolo Tancredi (Pdl) e Giovanni Legnini (Pd). «Il trend dei lavori è sostenuto ma non so se riusciremo a chiudere entro la fine della settimana, penso lunedì», dice Legnini.

Teri intanto, in una giornata di lavori caratterizzata da diversi stop and go, la Commissione ha dato il via libera anche al correttivo sulle ricongiunzioni, che in

prima battuta riguarderà una platea potenziale di 17.500 ex dipendenti pubblici usciti dalle amministrazioni dello Stato prima del 30 luglio 2010. L'ok è arrivato anche per le misure con cui viene accelerato l'annullamento delle cartelle pazze e vengo-

no scansionati gli adempimenti, a carico di Equitalia, per dare risposte ai contribuenti. Sul fronte della riscossione disco verde anche alla cancellazione dei vecchi debiti fiscali sotto i 2.000 euro ormai inesigibili.

Sono stati poi approvati anche i correttivi sul Tfs degli statali, con lo stop alla ritenuta del 2,5% (inserito originariamente in un decreto ad hoc), e il meccanismo cerca-fannulloni nella sanità attraverso verifiche straordinarie sul personale. Semaforo verde pure alla Tobin tax (v. articolo a pag. 2). Stop invece alla proposta di modifica sull'impresa sociale: «Prendiamo atto della contrarietà espressa da parte di molti soggetti interessati e per questo abbiamo comunicato in commissione il ritiro dell'emendamento in questione che avevamo presentato su espressa richiesta del governo», hanno fatto sapere Legnini e Tancredi. In serata, poi, l'esame si è concentrato sulle agevolazioni ai terremotati dell'Emilia. Ma il no dell'Economia a qualsiasi apertura sulla cosiddetta busta paga per chi ha subito danni e dovrà recarsi alla cassa la prossima settimana per versare tutto in unica soluzione ha spinto la Commissione a so-

spendere i lavori e a rinviare l'esame dell'emendamento. Lavori che sono proseguiti in notturna con l'obiettivo di dare l'ok all'Agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia.

Tornando al rifinanziamento della Cig in deroga per il 2013, soddisfazione è stata espressa dal ministro Fornero che ha lavorato alla ricalibratura della copertura. «Abbiamo cercato di agire con molto equilibrio sui fondi bilaterali e anche sulla partita del fondo produttività», dice il ministro che ricorda di aver chiesto più volte al premier Mario Monti e al ministro Vittorio Grilli un impegno per aumentare la dote per gli ammortizzatori. Una questione che, almeno in parte, il prossimo governo «troverà risolta», aggiunge Fornero dichiarandosi soddisfatta anche per lo soluzione data al nodo ricongiunzioni. Per la Cig in deroga agli 844 milioni fin qui previsti se ne aggiungono più o meno altrettanti garantiti in larga parte dalla riprogrammazione dei fondi strutturale Ue (500 milioni) e da due fondi inseriti nella Camera nella legge di stabilità: quello sulla produttività e il fondo Brunetta sugli sgravi ai professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I RITOCCHI SUGLI STATALI

Il «cumulo pensionistico» senza oneri interessa 17.500 lavoratori. Stop alla ritenuta del 2,5% sul Tfs. Dispositivo cerca-fannulloni nella sanità

RISCOSSIONE

Sì alla cancellazione dei vecchi debiti fiscali sotto i 2mila euro ormai inesigibili e al meccanismo di annullamento delle cartelle



Le principali misure

TOBIN TAX

Tetto a 200 euro per i derivati
La tassa sulle transazioni finanziarie sarà in vigore da marzo 2013. Per i derivati la tassa si applica da luglio 2013: previsto il raddoppio dell'imposta massima che passa da 100 a 200 euro per transazioni con valore nozionale oltre 1 milione di euro

IMU

Dal 2013 imposta ai Comuni
A partire dal 2013 l'Imu sarà destinata ai Comuni, ma allo Stato andrà il gettito dell'imposta municipale propria che grava sui capannoni industriali e opifici. La tassa sui rifiuti (Tares) si pagherà in quattro rate annuali con il primo versamento previsto a gennaio

AMMORTIZZATORI

Fondi interprofessionali salvi
La cassa in deroga conterà su 1,7 mld, di cui 200 potenziali. Agli 800 mln già previsti si aggiungono 500 mln del Fondo coesione; 200 mln dal fondo decontribuzioni e 240 mln dal fondo Brunetta, dopo verifica. Salta il prelievo sui fondi per la formazione

PENSIONI

Ricongiunzioni gratuite
Via libera alla gratuità delle ricongiunzioni pensionistiche. Saranno gratuite per tutti coloro che sono passati dal pubblico impiego (o da un fondo sostitutivo ed esonerativo) all'Inps prima del 30 luglio 2010. Sono 17.500 i lavoratori interessati dalla norma

TFS STATALI

Trattenuta cancellata
Stop alla trattenuta del 2,5% su Tfr per i dipendenti pubblici. La modifica recepisce le norme di un decreto legge del governo che dà attuazione a una sentenza della Consulta, ripristinando il trattamento di fine servizio (Tfs)

SALVA-INFRAZIONI

Di recepito con modifiche
Confluisce nella legge di stabilità il Dl salva-infrazioni Ue approvato la settimana scorsa dal Cdm. Con una modifica sui Monti-bond: slitta al 1° marzo 2013 il termine entro cui Mps può emettere e vendere al Tesoro queste obbligazioni

BENI CONFISCATI

Organico Agenzia rafforzato
Arrivano misure ad hoc per rafforzare l'organico dell'Agenzia per i beni confiscati alla mafia. I beni sequestrati possono essere affidati in custodia giudiziale alla polizia giudiziaria, all'Agenzia o agli enti territoriali

PRECARI PA






Prorogati i contratti
Nella stabilità confluisce un ristretto pacchetto di proroghe, compresa quella (al 31 luglio 2013) per il salvataggio dei precari della Pa. Previste deroghe mirate al blocco del turn over negli uffici pubblici (anche per il comparto sicurezza)

RISCOSSIONI

Sanati i vecchi debiti
Si accelera l'annullamento delle cartelle pазze. Vengono scansionati gli adempimenti (a carico di Equitalia) per dare risposte ai contribuenti. Ok anche alla sanatoria dei vecchi debiti fiscali (sotto 2mila euro), risalenti a prima del 2000

SANITÀ

Verifiche anti-fannulloni
Al via verifiche straordinarie nei confronti del personale sanitario dichiarato «inidoneo alla mansione specifica» e destinato alle « mansioni di minor aggravio». Quanti dopo il test saranno risultati «idonei» saranno «ricollocati»



Previdenza. In questo caso non si applica l'adeguamento alla speranza di vita

Quarant'anni di contributi bastano per la salvaguardia

Arturo Rossi

I soggetti destinatari della cosiddetta **salvaguardia**, che accedono alla pensione con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, restano esclusi dall'applicazione delle norme relative all'adeguamento agli incrementi della **speranza di vita**. Lo ha precisato l'Inps con messaggio 20600/2012, con il quale vengono forniti ulteriori chiarimenti sull'interpretazione delle norme in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previste dalla riforma previdenziale, anche alla luce delle indicazioni contenute nella nota 29/2012 del ministero del Lavoro.

Proprio tale nota conferma l'applicazione dell'adeguamento della speranza di vita (Dl 78/2010) ai lavoratori collocati in mobilità. Ma tale previsione esclude dalla salvaguardia alcuni lavoratori che rientrano nella tutela prevista dall'articolo 24 del Dl 216/2011.

A questo riguardo l'Inps segnala che il ministero sta studiando una soluzione ad hoc.

Più in generale l'Inps fa rilevare che, sulla materia pensionistica durante l'anno 2011, si sono succedute diverse norme di cui si dovrà tener conto per la salvaguardia. In maniera specifica, dal 2014 è previsto che venga gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le donne con il conseguente aumento di un mese dal 2014, di ulteriori due mesi dal 2015, di ulteriori tre mesi dal 2016, di ulteriori quattro mesi dal 2017, di ulteriori cinque mesi dal 2018, di ulteriori sei mesi dal 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi dal gennaio 2026. A tali lavoratrici continua ad applicarsi la finestra mobile.

Anche per la pensione di anzianità vi sono degli incrementi. Infatti, coloro che maturano nell'anno 2012 il requisito

contributivo di 40 anni per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età, accedono alla pensione con il posticipo di 1 mese, che sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dal 2014.

Infine, è da sottolineare che dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto alla pensione vigenti prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011, possono conseguire tale diritto se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un'età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3 e, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps, di un'età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Arretrati e buonuscita, modello per i magistrati

Un modello per magistrati a riposo e che stanno per andare in pensione per poter diffidare Mingiustizia e Inps al fine di ottenere gli arretrati sulla retribuzione e la riliquidazione del Tfs. Lo ha messo a punto il sindacato Magistratura indipendente per i magistrati a riposo e che stanno per andare in pensione i quali, sulla base della sentenza 223/2012, hanno diritto ad effettuare la richiesta-diffida per ottenere il pagamento degli arretrati sulla retribuzione dovuti nonché la riliquidazione del Tfs e della pensione sulla base della maggior retribuzione dovuta a seguito dell'adeguamento del 3,04% a decorrere dall'1/1/2011. In particolare, il modello permette di effettuare la richiesta all'amministrazione giudiziaria della restituzione della somma indebitamente trattenuta quale riduzione del 15% dell'indennità giudiziaria, della somma indebitamente trattenuta quale riduzione del 5% della retribuzione annua lorda eccedente 90 mila euro e del 10% della retribuzione lorda annua eccedente 150 mila euro e, infine, della somma non corrisposta pari all'anticipo dell'adeguamento triennale relativo all'anno 2011 e pari al 3,04% della retribuzione lorda. Nel contempo, con la diffida si richiede all'Inps, gestione separata ex Inpdap, di procedere con decorrenza dalla data di collocamento a riposo del 14/10/11 in ordine alla riliquidazione del Tfs anche per i periodi di servizio successivi all'1/1/11 tenendo conto della maggiore retribuzione costituita dall'aumento per l'adeguamento triennale del 3,04% e, discorso analogo, per la riliquidazione della pensione.

Filippo Grossi



Nuovi chiarimenti in una nota dell'Inps (che riprende le indicazioni del ministero)

Speranza di vita, esodati beffati

L'aumento di tre mesi esclude i lavoratori in mobilità

DI DANIELE CIRIOLI

Esodati beffati dalla speranza di vita. Al via dal prossimo anno, innalzerà di tre mesi i requisiti per le pensioni, ma l'incremento risulterà fatale ai lavoratori collocati in mobilità. Infatti, decreterà la loro automatica esclusione dalla salvaguardia della riforma Fornero, perché causerà la maturazione del diritto alla pensione fuori tempo massimo, ossia oltre il termine di fruizione della mobilità, con conseguente disapplicazione della salvaguardia. Lo spiega l'Inps, con conferma del ministero del lavoro (nota n. 6109/2012), nel messaggio n. 20600/2012 anticipando l'arrivo di un provvedimento ad hoc per risolvere il problema.

La salvaguardia degli esodati. L'Inps fornisce nuovi istruzioni sugli esodati, tenendo conto dei chiarimenti forniti dal ministero del lavoro nella citata nota. Per esodati si intende una categoria di lavoratori che rischiavano di restare senza retribuzione e senza pensione, per via dell'inasprimento dei requisiti di pensione introdotti da quest'anno con la riforma Fornero. A loro, perciò, è dato di prepensionarsi, ossia di continuare a far valere i vecchi requisiti per la pensio-

ne (quelli prima della riforma). Ad un originario gruppo di 65 mila, gli esodati sono oggi contati in tutto in 130.130 unità.

Pensione di anzianità. In sostanza, la fondamentale precisazione fornita dal ministero del lavoro è l'applicabilità a tutti gli esodati di alcune disposizioni (dl n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011 e dl n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011) ancora vigenti al 5 dicembre 2011, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero (dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011). Le predette disposizioni, a proposito della pensione di anzianità, comportano che gli esodati i quali maturano, nell'anno 2012, il requisito contributivo di 40 anni, potranno accedere alla pensione con il posticipo di 1 mese rispetto (incremento previsto dal comma 22-ter dell'articolo 18 della legge n. 111/2011). Il posticipo, inoltre, sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall'anno 2014. La stessa norma, aggiunge l'Inps, fissa una deroga al posticipo, nel limite di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti a specifiche categorie ancorché maturino i requisiti per la pensione a partire dal 1° gennaio 2012 (lavoratori in mobilità e lavoratori titolari di

prestazione a carico dei fondi di solidarietà).

Pensioni di vecchiaia. Altra novità, spiega l'Inps, è prevista dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 111/2011. Stabilisce che dal 2014 è gradualmente innalzato il requisito di età di 60 anni per la pensione di vecchiaia alle seguenti categorie di lavoratrici: dipendenti e autonome (Ago); dipendenti (forme sostitutive Ago); e quelle che conseguono la pensione nella gestione separata (co.co.co, ecc.). L'innalzamento è di 1 mese dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate possono andare in pensione di vecchiaia al 60 anni e 1 mese. Dal 2015 al 2026 sono previsti ulteriori incrementi, da cui sono escluse le lavoratrici che maturano la pensione entro il 31 dicembre 2013; alle non vedenti; a quelle riconosciute invalide in misura non inferiore all'80%

Lavoratori in mobilità beffati. La speranza di vita, spiega l'Inps (con conferma del ministero del lavoro) determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l'esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto i requisiti di età per la pensione di vecchiaia (o le quote per la pensione di anzianità), incrementati dei tre mesi di adeguamento alla speranza di vita, pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione.

LE NOVITÀ PER GLI ESODATI

Pensione di anzianità

Gli esodati che maturano, nel 2012, il requisito contributivo di 40 anni, accedono alla pensione con il posticipo di 1 mese

Pensione di vecchiaia

Il requisito d'età per le lavoratrici salvaguardate sale a 60 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2014 Dal 2015 al 2026 sono previsti altri incrementi

PREVIDENZA La recessione degli ultimi anni colpirà soprattutto i futuri assegni delle generazioni di mezzo. Che rischiano una riduzione anche del 25%. Le vie d'uscita? Crescita economica o nuovi meccanismi di rivalutazione dei contributi

Poveri quarantenni

di **Roberta Castellarin**
e **Paola Valentini**

Poveri quarantenni. Oggi sono alle prese con la recessione economica e sono quelli che pagheranno il prezzo più caro in termini di riduzione del montante contributivo al momento della pensione. Il prezzo della crisi insomma per loro sarà doppio. Nel sistema previdenziale contributivo infatti il montante (ossia la somma dei contributi versati) viene rivalutato in base alla crescita media del pil quinquennale. Per di più l'allungamento della vita lavorativa previsto dalla riforma Fornero fa accumulare più contributi, però di fatto ciò è compensato dalla revisione dei coefficienti di trasformazione in rendita che abbassano l'assegno perché anch'essi sono legati al pil, oltre che alla speranza di vita. Di qui l'importanza della crescita economica per l'entità dell'importo della pensione pubblica. Una stagnazione prolungata dell'economia italiana taglierebbe l'assegno futuro dei lavoratori fino al 24%. Tanto più che questi ultimi devono già fare i conti con l'eredità del biennio 2008-2009 (-6,3% complessivo), due anni di profonda recessione che ancora pesano sulle medie quinquennali del pil utilizzate per rivalutare i contributi. La situazione migliora invece per chi beneficia ancora in parte del metodo retributivo, che però di fatto si è interrotto nel 2011. Infatti dal gennaio di quest'anno la riforma Fornero ha esteso a tutti i lavoratori il metodo contributivo, anche se in forma pro-quota per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato più di 18 anni di contributi. La rivalutazione in base al pil pesa di più per chi ricade nel metodo misto (coloro

che al 31 dicembre 1995 erano già occupati ma non aveva maturato più di 18 anni di contributi): per questi lavoratori dal 1996 è in vigore il metodo contributivo. Mentre gli assunti dopo il 1° gennaio 1996 sono esposti totalmente alle oscillazioni del pil perché per loro vale fin dal primo giorno di lavoro il metodo contributivo. In base al quale la pensione si calcola moltiplicando il montante dei contributi versati per un coefficiente di trasformazione rapportato all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. L'importo contributivo viene poi rivalutato al 31 dicembre di ogni anno in base a un tasso di capitalizzazione virtuale pari alla media del pil nominale degli ultimi cinque anni: è quindi evidente che un pil in recessione riduce la media quinquennale perché il valore negativo si ripercuote per i cinque anni successivi alla crisi, tenendo comunque molto basse le percentuali di rivalutazione. La serie storica (si veda grafico in pagina) mostra il coefficiente di rivalutazione dei contributi, in termini reali, pari alla media quinquennale del pil.

La crisi del biennio 2008-2009 (rispettivamente -1,2 e -5,5%), la scarsa crescita degli anni 2010-2011 e la recessione del 2012 portano le medie quinquennali di questi e dei prossimi anni in terreno negativo. I contributi previdenziali si potrebbero quindi rivalutare meno dell'inflazione. Come precisa Andrea Carbone della società di consulenza indipendente Progetica: «La serie storica evidenzia che le rivalutazioni stimate dei montanti contributivi, al netto dell'inflazione, potranno essere negative per almeno cinque anni dal 2010 al 2014».

Progetica ha elaborato per MF-


Milano Finanza una stima di come potrebbe cambiare il tasso di sostituzione al variare delle previsioni del pil, a parità di parametri demografici e lavorativi. Nell'ambito del regime contributivo gli effetti della recessione sono differenti a seconda che il lavoratore sia più o meno vicino all'età della pensione. «Così come accade per gli shock di mercato, la variabile decisiva per stimare l'impatto di questi anni, che hanno ormai creato una perdita di potere di acquisto sui montanti contributivi, è il pil medio tendenziale futuro», aggiunge Carbone. «Le simulazioni del secondo foglio mostrano infatti le stime dei tassi di sostituzione in funzione di tre scenari di pil medi futuri (dallo 0 al 2%, ndr)»

In particolare, le oscillazioni, per i dipendenti che hanno di fronte a sé lunghi periodi, possono sfiorare 24 punti percentuali di tasso di sostituzione. Come dire che una settimana su quattro di copertura del proprio tenore di vita mensile può dipendere dall'andamento del pil. È il caso di un dipendente di 30 anni: la percentuale dell'ultimo stipendio che percepirà scende dal 75 al 51% se il pil anziché crescere del 2% medio resta al palo, mentre per un cinquantenne la decurtazione è dell'11% con il tasso di sostituzione che si abbassa dal 79 al 67%. Uno scenario preoccupante, quello della bassa crescita economica prolungata, che però oggi non appare irrealistico. Per questa ragione Carbone sottolinea che «monitorare l'andamento del pil e l'impatto sulla propria posizione previdenziale è uno degli elementi di "manutenzione" delle proprie strategie pensionistiche. Prendendo per esempio la previdenza complementare, la seconda tabella

mostra il maggiore versamento mensile che, in funzione della linea di investimento, andrebbe effettuato per compensare un pil medio futuro fermo anziché in crescita dell'1 o del 2%». Delle due l'una: o si riesce a far crescere il pil o si mettono in campo fattori correttivi della mancata rivalutazione del montante contributivo. Anche perché nel 2011, per la prima volta da quando è in vigore la legge Dini che ha introdotto questo meccanismo, i contributi versati saranno rivalutati a un tasso inferiore rispetto all'inflazione. Da qui le proposte per cambiare il parametro di rivalutazione. Come quella presentata di Massimo Angrisani, docente di Tecnica attuariale per la previdenza all'università La Sapienza di Roma: «Occorre modificare la regola sul rendimento riconosciuto sui contributi pensionistici prevista nel vigente sistema contributivo, regola che, essendo basata sul tasso di variazione del pil nominale, scarica il tasso di variazione del numero dei lavoratori, contenuto nel tasso di variazione del pil nominale, sul rendimento riconosciuto a tali contributi. Tale variazione, che già risulta negativa, manifesterà questa tendenza, quasi sicuramente per lungo tempo, anche nel futuro a causa delle condizioni demografiche ed economiche, incidendo negativamente sul tasso di rendimento riconosciuto sui contributi pensionistici e contribuendo a formare pensioni da fame».

Oltre all'enorme stock di debito pubblico la mancata rivalutazione delle pensioni sarà l'ennesimo boccone avvelenato che le vecchie generazioni lasciano in eredità ai giovani. I più colpiti saran-

no proprio i quarantenni, che vedono il tasso di copertura comunque basso anche in caso di ripresa dell'economia. La ragione è semplice: per chi oggi ha 30 anni ci sono margini maggiori di recupero in caso di una ripresa economica forte, mentre per chi ha 40 anni i margini di recupero sono più limitati. A dirlo sono ancora una volta le elaborazioni di Progetica. Anche nel caso più ottimistico di un ritmo del pil al 2% nei prossimi 30 anni, per un lavoratore dipendente 40enne il tasso di sostituzione si ferma al 68%, mentre per un 30enne è del 75% e per un 50enne è del 79%. La situazione degli autonomi è ancora più critica: un 40enne che svolge un lavoro autonomo nella migliore delle ipotesi avrà il 46% dell'ultimo stipendio e nello scenario peggiore del 35%. Anche lo Stato oggi per calcolare i tassi di sostituzione assume un tasso di crescita del pil che appare sopravvalutato, ovvero l'1,5%. In base a tale dato la Ragioneria Generale calcola che nell'ipotesi base, cioè di pensionamento a 68 anni con 38 anni di contributi, se nel 2010 un dipendente privato si poteva ritirare dal lavoro con il 74% dello stipendio, nel 2060 si otterrà il 63,5% (tabella in pagina). Va infine tenuto presente che queste stime si basano su un'ipotesi di carriera continuata e quindi non tengono conto di possibili buchi contributivi. (riproduzione riservata)



L'IMPATTO DEL PIL SULL'ASSEGNO PUBBLICO E QUANTO SI DEVE VERSARE AI FONDI PER COMPENSARE LA CRESCITA NULLA

PREVIDENZA PUBBLICA

PER COMPENSARE IL PIL: VERSAMENTO INTEGRATIVO (X12) - UOMINI

| Genere | Età | Età pensione | Quanto prenderà (percentuale annua) | | | Genere | Età | Età pensione | Linea Garantita 2%: se pil 0% invece di | | Linea Bilanciata: se pil 0% invece di | |
|------------|-----|--------------|-------------------------------------|--------|--------|------------|-------|--------------|---|--------|---------------------------------------|--------|
| | | | Pil 0% | Pil 1% | Pil 2% | | | | Pil 1% | Pil 2% | Pil 1% | Pil 2% |
| | | Media | | | | | Media | | | | | |
| Dipendenti | 30 | 67 e 11 | 51% | 61% | 75% | Dipendenti | 30 | 67 e 11 | € 140 | € 320 | € 82 | € 189 |
| | 40 | 66 e 4 | 51% | 59% | 68% | | 40 | 66 e 4 | € 194 | € 429 | € 136 | € 300 |
| | 50 | 68 e 4 | 67% | 73% | 79% | | 50 | 68 e 4 | € 189 | € 405 | € 147 | € 315 |
| Autonomi | 30 | 67 e 11 | 36% | 44% | 53% | Autonomi | 30 | 67 e 11 | € 98 | € 223 | € 58 | € 132 |
| | 40 | 66 e 4 | 35% | 40% | 46% | | 40 | 66 e 4 | € 129 | € 284 | € 90 | € 198 |
| | 50 | 68 e 4 | 50% | 54% | 58% | | 50 | 68 e 4 | € 122 | € 262 | € 95 | € 204 |

Ipotesi demografiche:

- Istat storico

Ipotesi lavorative:

- crescita reale annua retribuzione 1,5%

Altre ipotesi:

- date di nascita e inizio contribuzione: 1° giugno

- età di inizio contribuzione: 25 anni

- continuità lavorativa dai 25 anni fino al momento del pensionamento

- reddito prima del pensionamento: 36.000 € annui

Tutti i valori sono espressi a parità di potere di acquisto (reali)

- assegno pensionistico > 2,8 volte l'assegno sociale (requisito pensione anticipata)

Ipotesi previdenza complementare:

- crescita reale annua versamento: 1%

- stime calcolate al livello di probabilità 50% su serie Proxymetica®

- bilanciato: 40% Jpm Emu, 60% Msci World

- fiscalità in fase di accumulo

- costi medi Isc (Fondi aperti) in funzione della durata


Coefficienti di conversione in rendita IPS55 TT0%
Tutti i valori sono espressi a parità di potere di acquisto (reali)

Fonte: Progetica

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

LA RECESSIONE SI RIPERCUOTE SUGLI ASSEGNI PREVIDENZIALI

Media quinquennale in % del pil



NB: 1970-1990: ISTAT a valori concatenati 2000; 1991-2011: ISTAT a valori concatenati 2005, aggiornamento Marzo 2012;

2012-2013: Eurostat, aggiornamento Dicembre 2012

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13* 14*

Fonte: elaborazioni Progetica

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

COME EVOLVERANNO I TASSI DI SOSTITUZIONE LORDI

| | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DIPENDENTI PRIVATI | | | | | | |
| Pensionamento con 68 anni di età e 38 anni di contributi | | | | | | |
| Ipotesi base | 74,0 | 70,7 | 68,3 | 65,6 | 64,9 | 63,5 |
| Anzianità contributiva: 38 anni | | | | | | |
| Vecchiaia | 74,0 | 69,1 | 68,3 | 68,3 | 69,6 | 69,9 |
| (età) | (65+4m) | (67) | (68+2m.) | (69+2m.) | (70) | (70+10m.) |
| Anzianità contributiva parametrata all'età | | | | | | |
| Vecchiaia | 68,8 | 67,2 | 68,7 | 70,4 | 73,1 | 75,3 |
| (età/anz.) | (65+4m/35+4m) | (67/37) | (68+2m./38+2m.) | (69+2m./39+2m.) | (70/40) | 70+10m/40+10m) |
| Anzianità contributiva parametrata all'età - Solo contributi | | | | | | |
| Pensionamento anticipato (assunti dal 1/1/1996) | - | - | 57,0 | 58,8 | 61,2 | 62,8 |
| (età/anz) | - | - | (65+2m./35+2m.) | (66+2m./36+2m.) | (67/37) | 67+10m/37+10m) |
| Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni | | | | | | |
| Pensionamento anticipato - Femmine | 77,8 | 71,8 | 68,3 | 66,9 | 68,5 | 70,9 |
| (età/anz) | (60/41) | (61+3m./42+3m.) | 62+5m./43+5m.) | (63+5m./44+5m.) | 64+3m./45+3m.) | 65+1m./46+1m) |
| Pensionamento anticipato - Maschi | 77,8 | 79,8 | 71,8 | 70,7 | 72,0 | 74,6 |
| (età/anz) | (60/41) | (62+3m./43+3m.) | 63+5m./44+5m.) | (64+5m./45+5m.) | 65+3m./46+3m.) | 66+1m./47+1m) |
| AUTONOMI | | | | | | |
| Pensionamento con 70 anni di età e 40 anni di contribuzione | | | | | | |
| Ipotesi base | 76,7 | 59,8 | 54,0 | 51,0 | 52,5 | 52,1 |
| Anzianità contributiva: 38 anni | | | | | | |
| Vecchiaia | 72,9 | 52,7 | 47,3 | 47,3 | 50,3 | 50,9 |
| (età) | (65+7m.) | (67) | (68+2m.) | (69+2m.) | (70) | (70+10m.) |
| Anzianità contributiva parametrata all'età | | | | | | |
| Vecchiaia | 68,4 | 50,9 | 47,7 | 48,6 | 52,5 | 54,9 |
| (età/anz.) | (65+7m./35+7m.) | (67/37) | 68+2m./38+2m.) | (69+2m./39+2m.) | (70/40) | (70+10m/40+10m) |
| Anzianità contributiva parametrata all'età - Solo contributi | | | | | | |
| Pensionamento anticipato (assunti dal 1/1/1996) | - | - | (38,0) | (41,0) | (44,4) | (45,8) |
| (età/anz) | - | - | (65+2m./35+2m.) | (66+2m./36+2m.) | (67/37) | (67+10m/37+10m) |
| Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 18 anni | | | | | | |
| Pensionamento anticipato - Femmine | 76,6 | 60,3 | 50,5 | 45,5 | 48,3 | 51,5 |
| (età/anz) | (60+6m./41+6m.) | (61+3m./42+3m.) | (62+5m./43+5m.) | (63+5m./44+5m.) | (64+3m./45+3m.) | (65+1m./46+1m) |
| Pensionamento anticipato - Maschi | 76,6 | 75,4 | 53,3 | 48,2 | 50,7 | 54,1 |
| (età/anz) | (60+6m./41+6m.) | (62+3m./43+3m.) | (63+5m./44+5m.) | (64+5m./45+5m.) | (65+3m./46+3m.) | (66+1m./47+1m) |

Valori in percentuale

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

I fondi pensione fanno il pieno di agevolazioni fiscali

In un momento come l'attuale di pressione fiscale in aumento va prestata particolare attenzione alla previdenza complementare, che a differenza di altre forme di investimento resta un'isola felice. Infatti i fondi pensione non scontano il super-bollo dello 0,1% (che diventerà lo 0,15% dal prossimo anno) varato dal governo Monti, inoltre i rendimenti restano tassati all'11%, anziché pagare l'aliquota unica del 20% introdotta da quest'anno per gli investimenti finanziari (a eccezione dei titoli di Stato che rimangono al 12,5%). E la normativa in discussione in Parlamento non prevede l'applicazione della Tobin Tax ai fondi pensione. Senza dimenticare le agevolazioni in fase di contribuzione, che rappresentano un incentivo ad attivare una forma di previdenza complementare o a incrementare il versamento annuale per raggiungere il tetto annuo massimo di 5.164,57 euro. Se infatti va premesso che la fiscalità non deve essere il fine per cui va sottoscritto un piano previdenziale, il cui obiettivo principale è costruire nel tempo un'integrazione pensionistica, è però vero che il beneficio previsto dalla normativa tributaria rappresenta comunque un grande propellente all'accumulazione previdenziale. Propellente però non ancora adeguatamente conosciuto e metabolizzato dal risparmiatore italiano; secondo l'ultima indagine sul risparmio elaborata da Centro Einaudi-Intesa Sanpaolo, la maggior parte degli intervistati aderenti a

fondi pensione-pip non era a conoscenza delle agevolazioni fiscali (58,7%) o non se ne ricordava (16,3%). Quali sono i vantaggi fiscali previsti dalla normativa in sede di contribuzione? In primo luogo i contributi versati nei fondi pensione dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. C'è poi una specifica previsione relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005, ovvero il 1° gennaio 2007. Questi ultimi possono, nei 20 anni successivi al quinto anno di iscrizione, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto l'importo massimo annuale complessivamente deducibile è 7.746,86 euro. Tale disposizione ha l'intento di agevolare i neo-lavoratori che nei primi cinque anni di adesione al fondo hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi un'adeguata prestazione pensionistica complementare. La normativa tributaria prevede poi specifici benefici per incentivare l'adesione dei familiari fiscalmente a carico. La deducibilità dei contributi versati spetta al soggetto nei confronti del quale queste persone so-

no a carico per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando il limite annuo complessivo dei 5.164,57 euro. Se il contribuente a favore del quale sono stati versati i contributi è a carico di più persone, il beneficio fiscale spetta a colui al quale è intestato il documento comprovante la spesa. Nel limite annuo di deducibilità rientrano anche i versamenti effettuati a fronte delle garanzie complementari per invalidità totale permanente per morte e long term care. Le stesse coperture in forma autonoma danno invece il diritto alla semplice detraibilità con aliquota del 19% entro il premio annuo massimo di 1.291,14 euro. Entro il 31 dicembre di ogni anno bisogna poi ricordarsi che, nel caso in cui l'anno precedente siano stati versati contributi eccedenti il limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro, tale circostanza va segnalata al fondo pensione. Leventuale dimenticanza comporta la perdita del beneficio cui si avrebbe diritto in sede di tassazione della prestazione finale. La quota di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti sarà esente così come la parte corrispondente ai rendimenti finanziari. Dovrà essere invece tassata la parte di prestazione finale riconducibile ai contributi dedotti, con imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno di permanenza superiore al quindicesimo, con un minimo del 9% (riproduzione riservata)

Carlo Giuro



Enasarco, la parola a Fornero

■ Un'interrogazione parlamentare è stata presentata mercoledì scorso all'attenzione del Ministro del Welfare, Elsa Fornero, sul caso dell'"errore" di Enasarco, di cui si è occupato «Plus24» sabato scorso. La vicenda riguarda la riclassificazione operata nel giugno scorso dal Cda dell'Ente di alcuni investimenti alternativi che nel settembre 2011 erano stati inizialmente classificati come strumenti di liquidità da parte del direttore generale, successivamente dimessosi. Nodo della questione, la delega di quest'ultimo per la gestione della liquidità dell'Ente, mentre quella relativa alle immobilizzazioni è affidata al consiglio d'amministrazione dell'Ente.

L'interrogazione parlamentare firmata dalla senatrice Maria Leddi – che arriva a poca distanza da un'altra sugli stessi temi presentata la scorsa settimana dall'onore-

vole Carmine Pitarino – riprende numerosi passaggi dell'articolo pubblicato l'8 dicembre scorso, sollevando perplessità anche sulle numerose ristrutturazioni di titoli strutturati per un valore di 1,3 miliardi di euro, comprendenti anche il veicolo Anthracite, per circa 780 milioni di euro. La parola passa ora a Fornero. Nel Cda di Enasarco, tra l'altro, siede un rappresentante del Ministero del Welfare, cui è affidata la vigilanza sull'ente, insieme alla Covip che di recente è stata affiancata nell'incarico. — **Ma.I.C.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRECISAZIONE

Enpap, non Epap

Nell'articolo di sabato scorso sulle indagini della magistratura, un refuso ha trasformato Enpap in Epap. Ce ne scusiamo con i lettori e gli interessati

PREVIDENZA

L'asticella previdenziale sale di oltre il 3%

Enasarco, la parola a Fornero

Rendimenti assoluti con scelte più sane. Oggi Hedge Invest è di 100 mila euro.

HEDGE INVEST

www.hedgeinvest.it



L'asticella previdenziale sale di oltre il 3%

L'adeguamento scatta da gennaio. Recupero del gap con 320 euro l'anno. Si sale a 1.700 per una pensione piena

Marco lo Conte

■ L'asticella dal primo gennaio prossimo si alza ulteriormente. E per recuperare questo ulteriore gap è necessario mettere mano al proprio piano pensionistico. Di quanto? Per chi si avvia ad andare in pensione a 65 anni il nuovo balzello impone un incremento del risparmio previdenziale di circa 320 euro, in modo da colmare la differenza che scatta tra due settimane. Ma se giustamente ci si pone l'obiettivo di costruire una pensione dignitosa - ottenendo una rendita pari a quella che percepiva chi smetteva di lavorare nel 1995 - bisognerà innalzare la contribuzione previdenziale a 1.588 euro l'anno. Ecco in estrema sintesi il vademecum previdenziale di fine anno: dati operativi per tener basso lo stress derivante dalle cattive notizie sul futuro. Ma che cosa accade dal primo gennaio prossimo? Andiamo con ordine.

LA RENDITA E LA VITA

Dal 2013 l'età per raggiungere l'agogna-

ta pensione sarà calcolata in base alle aspettative di vita, secondo quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero. Non solo: anche l'ammontare viene adeguato alla speranza di vita attesa. Ciò comporta una periodica revisione dei coefficienti di trasformazione. Cosa sono? Sono i valori con cui si convertono in rendita i contributi accumulati e rivalutati nel tempo. Se si riducono, calano le stime delle rendite future. Di quanto? Solo pochi decimi di punto percentuale; abbastanza però per incidere in misura differente a seconda dell'età del pensionamento: per chi andrà in pensione a 65 anni il coefficiente passa dal 5,62% al 5,44%, il che si traduce in una prestazione ridotta del 3,2%; ma che sale per chi lascerà il lavoro a 70 anni del 4,41%. Tradotto in cifre? Prendiamo il caso di un impiegato che accumuli un montante di 250mila euro, frutto di 40 anni di contributi (33% di prelievo su un reddito medio di 20mila euro). Per chi andrà in pensione a 65 anni l'assegno cala di 450 euro da 14.050 a 13.600; per chi si ritira a 70 anni cala di 750 da 17mila a 16.250 euro. Ma la differenza è decisamente maggiore se si considera la differenza con le prestazioni calcolate in occasione della riforma Dini, nel 1995: il taglio è di 1.740 euro l'anno, pari all'11,34% per chi va in pensione a 65 anni (vedi tabella).

Per recuperare questi gap serve risparmiare di più, sicuramente meglio. Facciamo due conti: se si vuole superare l'asticella che dal primo gennaio prossimo viene posta più su del 3,2%, ad esempio, è necessario che un 40enne di oggi aumenti la propria contribuzione al proprio fondo pensione di 316 euro l'anno in caso di pensionamento a 65 anni e di 320 in caso di pensionamento a 70 anni. Normale manutenzione. L'intervento è molto più impegnativo se l'obiettivo è di costruire una pensione dignitosa, puntando a una rendita più vicina all'ultimo reddito. Il 40enne destinato al pensionamento a 65 anni dovrà versare in un fondo pensione il proprio Tfr oltre a un contributo volontario (che si porta dietro quello datoriale) pari a circa il 9% dello stipendio, destinandolo a un comparto bilanciato (70% obbligazionario, 30% azionario). In tutto circa 1.700 euro, che scendono a 1.588 se il pensionamento arriva al 67esimo anno e a 1.532 euro l'anno nel caso si lavori fino a 70 anni. Materia complessa: «I coefficienti - dice Alberto Cauzzi, ad di Epheso - si applicano sull'intero montante a scadenza, avendo effetto retroattivo. Ciò porta a peggiorare progressivamente le prestazioni nell'arco dell'intera vita lavorativa.

twitter.com/24previdenza

marcolococonte.blog.ilsole24ore.com/

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALTO PIÙ IN ALTO

GLI IPE AWARDS PREMIANO PENSPLAN

IL FONDO CHE INVESTE "LOCALE"

È a conferma che la previdenza può investire nel territorio. A sancirlo a Copenhagen gli Ipe Awards 2012 che hanno premiato Pensplan Pension Funds, i fondi pensione del mondo Pensplan, la struttura del Trentino Alto Adige che si occupa di previdenza sul territorio. Un riconoscimento per il comparto "local investment" della Sicav Ucits IV di Pensplan Invest Sgr che investe in operazioni "time deposit" nelle banche locali, in titoli di debito di enti locali o in aziende del territorio. Strumento utilizzabile anche da altri fondi pensione e che segue i criteri del decreto 703.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa cambia da gennaio

Pensione annua per un montante accumulato di 250.000 euro (33% di 20.000 euro medi lordi per 40 anni)

| RIFORMA 335/95 | 2010 | 2013 | DIFFERENZA 2012-13 | DIFFERENZA 1995-13 | PER COLMARE DIFFERENZA 2012-13 | PER COLMARE DIFFERENZA 2012-13 |
|--------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Età 65 anni | | | | | | |
| 15.340,0 | 14.050 | 13.600 | 450 | 1.740,0 | 320 | 1.702 |
| Età 67 anni | | | | | | |
| 16.600,0 | 15.125 | 14.575 | 550 | 2.025,0 | 316 | 1.588 |
| Età 70 anni | | | | | | |
| 18.907,5 | 17.000 | 16.250 | 750 | 2.657,5 | 320 | 1.532 |

FONTE: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Epheso

Legge di stabilità salta il tetto sulle pensioni d'oro

► Rinvio in vista per taxi abusivi e per la sicurezza nelle micro-imprese

IL CASO

ROMA Tra proroghe e rinvii, spunta anche l'emendamento che vuole salvare le pensioni d'oro della pubblica amministrazione. Prevede che «ai fini previdenziali» i paletti fissati dal governo Monti con il decreto salva-Italia operino solo con «riferimento alle anzianità contributive maturate» successivamente al provvedimento. Lo ha presentato, sulla legge di stabilità in discussione al Senato, la senatrice Pdl Cinzia Bonfrisco. Stabilisce che «i soggetti interessati siano tutti coloro che hanno maturato i requisiti al 22 dicembre» 2011 purché non abbiano anche un'altra pensione.

Alla corsa di fine anno sulle tradizionali mille proroghe si somma, questa volta, anche la corsa di fine legislatura con l'ormai imminente rompete le righe. Per questa ragione il ministro dell'Economia Vittorio Grilli andrà di persona a Palazzo Madama per una riunione con i relatori che dovrà chiudere le ultime partite aperte. I tempi sono ormai strettissimi verso il voto di fiducia atteso per martedì. Intanto, sono entrate una serie di novità per le piccole imprese, i lavoratori extracomunitari, la lotta ai noleggiatori e taxi abusivi e persino la mozzarella di bufala campana Dop (Denominazione d'origine protetta).

Andando per ordine, i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti potranno autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi fino al 30 giugno, avendo così sei mesi di tempo in più rispetto alla scadenza finora prevista che imponeva il nuovo regime dal 1° gennaio 2013. La legge del 2008 sulla sicurezza sul lavoro prevedeva che anche i «datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valuta-


zione dei rischi» in base a delle procedure standardizzate stabilite da una commissione ad hoc.

Slitta poi, sempre di sei mesi, la possibilità per i cittadini stranieri extra-Ue di «utilizzare le dichiarazioni sostitutive». L'autocertificazione è previsto che sia «limitata agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani» ma non può riguardare gli atti che hanno a che fare con le procedure previste dalla disciplina sull'immigrazione.

Fino al 30 giugno 2013, inoltre, sarà possibile produrre «mozzarella di bufala campana Dop negli stessi stabilimenti in cui si preparano altri tipi di formaggi o preparati alimentari». Entro i prossimi sei mesi, prevede l'emendamento presentato al Senato, il ministero delle Politiche agricole deve emanare un decreto specifico. Spunta infine una proroga per le nuove norme volte a «impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente». L'emendamento è stato presentato dai relatori Legnini (Pd) e Tancredi (Pdl) che rinvia anche i tempi per la definizione «degli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni».

B.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MINISTRO Vittorio Grilli

**UN EMENDAMENTO
DEL PDL AGGIRA
LE NORME DEL DECRETO
SALVA-ITALIA
SUI MAXI-ASSEGNI
DEI MANAGER PUBBLICI**



Entreranno in vigore dal primo gennaio 2013 le nuove condizioni imposte dalla Fornero

Per un milione di professionisti scatta la riforma delle pensioni

DI IGNAZIO MARINO

Età pensionabile che punta ad arrivare a 70 anni nel giro di pochi anni. E contributi soggetti che salgono al 15%. Per circa un milione di professionisti, dunque, la previdenza cambia passo a partire dal 1° gennaio 2013. Due i fattori combinati che hanno portato anche per il comparto degli iscritti agli ordini, dopo quello dei lavoratori dipendenti, ad una riforma delle pensioni strutturale. Da un lato la necessità, da parte degli enti pensionistici di categoria, di dover garantire una sostenibilità dei conti a 50 anni (come richiesto dalla legge 214/2011, riforma Monti-Fornero). Dall'altro l'esigenza di adeguarsi al progressivo allungamento dell'aspettativa di vita che, inevitabilmente, finisce per

incidere sui conti delle gestioni previdenziali chiamate ad erogare gli assegni.

I destinatari

Avvocati, notai, consulenti del lavoro, architetti e ingegneri, veterinari, farmacisti, ragionieri, medici e odontoiatri, geometri. Sono queste le professioni per le quali dal

2013, in certi casi (consulenti del lavoro, architetti e ingegneri), debutterà anche un nuovo metodo di calcolo delle pensioni. Le

nuove condizioni riguardano, cioè, gli iscritti a quelle gestioni previdenziali privatizzate nel 1994 (con il dlgs 509) nate con un sistema retributivo/reddituale in base al quale veniva riconosciuto a fine carriera un trattamento pensionistico sganciato dai reali versamenti contributivi di una vita. Una generosità messa in discussione, in prima battuta, con la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 763) e la relativa richiesta agli enti di garantire la solidità dei bilanci per 30 anni (prima erano 15). Con la legge 214/2012 l'asticella è stata innalzata a 50 anni, obbligando le Casse dei professionisti più vecchie ad approvare riforme ad hoc.

Le riforme

È scaduto il 30 settembre (termine prorogato dal 30 giugno 2012) il termine per l'invio ai ministeri vigilanti delle riforme per la sostenibilità atte ad assicurare l'equilibrio finanziario nel lungo periodo dei sistemi previdenziali dei professionisti. Riforme, fatta eccezione per i



Elsa Fornero





Le categorie interessate

| Professione | Numero iscritti all'ente di previdenza |
|------------------------|--|
| Avvocati | 162.820 |
| Consulenti del lavoro | 24.322 |
| Farmacisti | 80.942 |
| Geometri | 95.419 |
| Ingegneri e architetti | 160.802 |
| Medici e odontoiatri | 353.172 |
| Notai | 4.673 |
| Ragionieri | 30.492 |
| Veterinari | 26.727 |
| Totale | 939.379 |

Fonte: Secondo Rapporto sulla Previdenza Privata Italiana - Adepp 2012

ragionieri che sono ancora in attesa, che hanno ricevuto a metà novembre il via libera ministeriale (si veda *Italia Oggi* del 16/11/2012) e sono state poi pubblicate sulla Gazzetta ufficiale. Ma quale sarebbero state le conseguenze per quegli enti non in grado di rispettare

il dettato normativo? Due le dirette conseguenze. La prima: il passaggio, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, al metodo di calcolo contributivo.

La seconda: un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%.

Per i lavoratori dipendenti in pensione trattamenti più leggeri del 7% rispetto a quelli del 2009

Il nuovo anno taglia gli assegni

DI DANIELE CIRIOLI

Pensioni sempre più magre. L'ultimo taglio scatterà a Capodanno quando, a parità di condizioni, gli assegni verranno alleggeriti in media del 2% rispetto a chi è andato in pensione tra il 2010 e il 2012 e del 7%, sempre in media, rispetto a chi ci è andato entro il 2009.

Vie d'uscita non ce ne sono, se non quella di lavorare di più, anche alla luce dell'ultima tagliola di riforma Fornero che, appunto, ha ulteriormente innalzato i requisiti per la pensione (costringendo quindi a restare più tempo occupati) ed ha agevolato, proprio in

termini di pensioni più consistenti, chi rimarrà a lavoro fino all'età di 70 anni.

Peraltro c'è di peggio che il dimagrimento della pensione determina, ovviamente, anche il calo del «tasso di sostituzione» (cioè la proporzione tra misura della pensione e ultimo stipendio o ultimo reddito).

Vent'anni fa era al 60%, oggi è sceso al 55% e dal prossimo anno occorre incrociare le dita affinché si fermi al 50% circa.

Quanto valgono 100 mila euro di contributi?

Per dare un'idea di come stia fluttuando negli anni la misura delle pensioni, in tabella sono riportati i calcoli di un ipotetico assegno di pensione annuale, per età

di pensionamento, corrispondente a un montante contributivo di 100 mila euro.

Tal è, per esempio, il montante accumulato in 10 anni da un dipendente con 30 mila euro di retribuzione annua (15 anni se lo stipendio è di 20 mila euro, 20 anni se è di 15 mila euro); ovvero quello accumulato in 12 anni di lavoro da un co.co.pro. con compenso annuo di 30 mila euro (18-20 anni se il compenso è di 20 mila euro, 25 anni se è di 15 mila euro).

Prendiamo l'età di 65 anni: chi è andato in pensione nel 2009 ha avuto una pensione annua di 6.136 euro per i 100 mila euro di contributi versati; chi va in pensione entro il prossimo 31 dicembre prenderà 5.620 euro (meno 516

euro); chi ci andrà il prossimo 1° gennaio prenderà 5.435 euro, ossia 185 euro in meno rispetto a chi ci è andato il giorno prima e 701 euro in meno rispetto a chi ci è andato fino al 2009.

—© Riproduzione riservata—■

COME È CALATO L'ASSEGNO DI PENSIONE ⁽¹⁾

| ▼ Età Epoca pensionamento ▶ | Importo della pensione annua | | | Perdita di pensione | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| | 1996/2009 | 2010/2012 | 2013/2015 | 2012/2009 | 2013/2012 | 2013/2009 |
| 57 anni | 4.720,00 | 4.419,00 | 4.304,00 | -301,00 | -115,00 | -416,00 |
| 58 anni | 4.860,00 | 4.538,00 | 4.416,00 | -322,00 | -122,00 | -444,00 |
| 59 anni | 5.006,00 | 4.664,00 | 4.535,00 | -342,00 | -129,00 | -471,00 |
| 60 anni | 5.163,00 | 4.798,00 | 4.661,00 | -365,00 | -137,00 | -502,00 |
| 61 anni | 5.334,00 | 4.940,00 | 4.796,00 | -394,00 | -144,00 | -538,00 |
| 62 anni | 5.514,00 | 5.093,00 | 4.940,00 | -421,00 | -153,00 | -574,00 |
| 63 anni | 5.706,00 | 5.257,00 | 5.094,00 | -449,00 | -163,00 | -612,00 |
| 64 anni | 5.911,00 | 5.432,00 | 5.259,00 | -479,00 | -173,00 | -652,00 |
| 65 anni | 6.136,00 | 5.620,00 | 5.435,00 | -516,00 | -185,00 | -701,00 |
| 66 anni | = | = | 5.624,00 | = | = | = |
| 67 anni | = | = | 5.826,00 | = | = | = |
| 68 anni | = | = | 6.046,00 | = | = | = |
| 69 anni | = | = | 6.283,00 | = | = | = |
| 70 anni | = | = | 6.541,00 | = | = | = |

(1) Valori con riferimento a un montante contributivo di 100 mila euro

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2013

| Tipologia lavoratori | Età | Contributi |
|--|------------------|------------------------|
| Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | | |
| Dipendenti privato (donne) | 62 anni e 3 mesi | Almeno 20 anni (1) |
| Dipendenti privato (uomini) | 66 anni e 3 mesi | |
| Dipendenti pubblici (uomini e donne) | 66 anni e 3 mesi | |
| Autonome e gestione separata (donne) | 63 anni e 9 mesi | |
| Autonomi e gestione separata (uomini) | 66 anni e 3 mesi | |
| Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | | |
| Dipendenti privato (donne) | 62 anni e 3 mesi | Almeno 20 anni (1) (2) |
| Dipendenti privato (uomini) | 66 anni e 3 mesi | |
| Dipendenti pubblici (uomini e donne) | 66 anni e 3 mesi | |
| Autonome e gestione separata (donne) | 63 anni e 9 mesi | |
| Autonomi e gestione separata (uomini) | 66 anni e 3 mesi | |
| Tutti | 70 anni e 3 mesi | Almeno 5 anni (3) (4) |

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata.

(2) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 644,11 euro mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). L'importo va rivalutato

(3) Solo contribuzione «effettiva»: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo

(4) Senza condizione sull'importo della pensione



La speranza di vita allontana l'assegno

Pagina a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Pensione sempre più lontana. Tre mesi almeno, per tutti, dal prossimo Capodanno. È l'effetto della cosiddetta «speranza di vita» che il prossimo 1° gennaio verrà ufficializzata per la prima volta, e porta con sé l'adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni (dm 6 dicembre 2011).

La speranza di vita è un particolare automatismo che prevede l'aggiornamento continuo dei requisiti di pensionamento. In pratica, con essa si fa dipendere l'accesso alla pensione dalla probabilità di vita e di morte (questa è la speranza di vita), misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora: se la probabilità cresce (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), anche l'età di pensionamento si allontana della stessa misura; se decresce tutto resta stabile (non c'è diminuzione).

Vediamo i nuovi requisiti operativi dal prossimo anno, in sintesi indicati in tabella, tenendo presente che, per effetto della riforma Fornero a partire da quest'anno sono scomparse le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità che sono state sostituite da due sole prestazioni: la «pensione di vecchiaia» e la «pensione anticipata».

La (nuova) pensione di vecchiaia

Occorre distinguere, come indicato in tabella, se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in regime «retributivo» e pensioni in regime «contributivo»).

La differenza non è di poco conto, ma concerne i criteri per l'accredito contributivo e la condizione

| LA PENSIONE ANTICIPATA NEL 2013 | | |
|---|---|-------------------|
| Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | | |
| Unica chance: | Requisito unico contributivo | |
| requisito unico contributivo | | |
| Uomini | 42 anni e 5 mesi (pari a 2.205 settimane) (1) (2) | |
| Donne | 41 anni e 5 mesi (pari a 2.153 settimane) (1) (2) | |
| (1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata | | |
| (2) La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età | | |
| Lavoratori SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | | |
| Prima chance: | Requisito unico contributivo | |
| requisito unico contributivo | | |
| Uomini | 42 anni e 5 mesi (pari a 2.205 settimane) (3) (4) (5) | |
| Donne | 41 anni e 5 mesi (pari a 2.153 settimane) (3) (4) (5) | |
| (3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari | | |
| (4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo) | | |
| (5) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all'età di conseguimento | | |
| Seconda chance: | Età | Contributi |
| doppio requisito | | |
| Tutti (uomini e donne) | 63 anni e 3 mesi | 20 anni (6) (7) |
| (6) Solo contribuzione «effettiva»: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo | | |
| (7) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). L'importo va rivalutato | | |

| LA PENSIONE DEGLI USURANTI NEL 2013 ⁽¹⁾ | | |
|--|---|---|
| Ordinari e notturni da 78 notti | Lavoratori notturni da 64 a 71 notti | Lavoratori notturni da 72 a 77 notti |
| 61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi | 63 anni e 3 mesi con quota 99 e 3 mesi | 62 anni e 3 mesi con quota 98 e 3 mesi |
| (1) Si applicano le disposizioni in materia di decorrenza della pensione (ossia la finestra mobile di 12 mesi) | | |

| LE PENSIONI ASSISTENZIALI NEL 2013 | |
|--|-------------------------------------|
| Prestazione | Requisiti |
| Assegno sociale, assegno sociale sostitutivo d'inabilità civile, assegno mensile di assistenza e pensione non reversibile ai sordi | 65 anni e 3 mesi |
| Inabilità civile, assegno mensile agli invalidi parziali e pensione non reversibile ai sordi | Dal 18 anni fino a 65 anni e 3 mesi |

di raggiungere un importo «minimo».

Il requisito di età è lo stesso, invece, in entrambi i casi. Oltre questo, esiste poi l'alternativa valida per tutti i lavoratori (sia quelli che anno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 sia quelli che a tale data avevano già dei contributi versati), ossia quella di andare in pensione a 70 anni, con un minimo di contributi (5 anni) all'unica condizio-

ne che si tratti di contributi «da lavoro», cioè con esclusione di figurativi ed altri diversi da quelli derivanti da attività di lavoro.

La (nuova) pensione anticipata

Anche in questo caso occorre distinguere, come indicato in tabella, se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995.

Le vie di uscita in tutto sono tre: una per i vecchi



lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per quelli giovani (senza anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995). Per i primi (lavoratori vecchi), e solo per loro, opera un particolare meccanismo punitivo che colpisce chi riesca ad andare in pensione prima dei 62 anni di età.

In pratica, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 viene applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

In altri termini, la riduzione è dell'1% per ciascuno degli ultimi due anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 60 anni subisce una riduzione del 2%, ovvero, 1 + 1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio il lavoratore che accede alla pensione anticipata a 58 anni subisce una riduzione del 6%, ovvero, 1 + 1 + 2 + 2%). Nel caso in cui l'età di pensionamento

non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo; pertanto a coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

—© Riproduzione riservata—■

**La speranza di vita
è un particolare
automatismo
che prevede
l'aggiornamento
continuo dei requisiti
di pensionamento**

Dai consulenti del lavoro ai medici, ecco cosa cambia professione per professione

Pensione più cara. E più lontana

Pagina a cura
DI IGNAZIO MARINO

Le riforme più incisive sono quelle che riguardano consulenti del lavoro, architetti e ingegneri. Le rispettive casse (Enpacl e Inarcassa) hanno deciso infatti di passare al metodo contributivo e quindi di erogare, a decorrere dal primo gennaio e per le annualità successive, pensioni calibrate sui reali versamenti contributivi effettuati dagli iscritti. Il nuovo sistema per i consulenti debutterà il 1° gennaio con un contributo soggettivo obbligatorio correlato al reddito professionale, attraverso l'applicazione dell'aliquota del 12%. È prevista una misura minima e una massima di reddito, rivalutate annualmente, su cui calcolare il contributo soggettivo (per l'anno 2013 il reddito minimo è di € 17.000 = il contributo soggettivo è di € 2.040 - il reddito massimo è di € 95.000 = il contributo soggettivo è € 11.400). La contribuzione ordinaria sarà affiancata da una integrativa (pagata dal cliente) ugualmente obbligatoria e determinata nella percentuale del 4% sul volume d'affari Iva (contro l'attuale 2%), ferma una misura minima. Il requisito di accesso anagrafico al pensionamento per vecchiaia è stato elevato, gradualmente, a 70 anni per uomini e donne e il requisito contributivo ridotto a 5 annualità. Passando agli architetti e agli ingegneri, dal lato della contribuzione, la logica è stata di non appesantire il prelievo contributivo, già aumentato con la riforma 2008, ad esclusione degli «adeguamenti» dei contributi minimi soggettivi e integrativi (in linea con i più bassi delle altre Casse). L'aliquota del contributo soggettivo rimane invariata al 14,5% e viene applicata fino al tetto (previsto in aumento a 120 mila euro nel 2013, con contestuale abolizione del 3% sopra il tetto). Idem per quella integrativa (al 4%). Dal lato delle prestazioni,

la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione contributiva sono state sostituite dalla «pensione di vecchiaia unificata». I requisiti per l'ordinaria età pensionabile sono elevati gradualmente (da 65 a 66 anni e successivo adeguamento all'evoluzione della speranza di vita media, con contestuale aumento dell'anzianità minima da 30 a 35 anni); è prevista, tuttavia, una flessibilità in uscita garantita dalla possibilità di anticipare (da 63 anni) e posticipare (a 70 anni) il pensionamento (con l'importo della pensione funzione crescente dell'età di pensionamento). In linea con quanto disposto dal dl 201/2011, è stato introdotto, per un biennio, un contributo di solidarietà a carico dei pensionati (solo sulla quota di pensione retributiva e con esclusione delle pensioni di inabilità, invalidità, indirette e di reversibilità).

Chi resta al retributivo

Essendo l'obiettivo della riforma Monti Fornero quello di ottenere dalle Casse autonome dei professionisti una sostenibilità a 50 anni, i due enti di riferimento degli avvocati e dei veterinari (Cassa forense ed Enpav) hanno preferito restare nel perimetro del metodo di calcolo (più generoso) retributivo, seppur con forti correttivi. Dunque, per gli avvocati il calcolo della pensione sarà fatto sulla base di tutti i redditi dichiarati nell'intera vita professionale con aliquota di rendimento unica, all'1,40%, adeguata ogni tre anni alle mutate previsioni di sopravvivenza della categoria. Sul fronte del contributo soggettivo scatterà l'aumento al 14% dell'aliquota dal 2013, con ulteriori aumenti al 14,5% (dal 2017) e al 15% (dal 2021). Confermato l'integrativo al 4%. Il contributo di solidarietà del 7% a carico dei pensionati che proseguono nell'esercizio della professione salirà al 7,25%

dal 2017 e 7,50% dal 2021. Passando ai veterinari, dal 2016 si considereranno crescenti di un anno i redditi rilevanti per il calcolo della media dei redditi ai fini pensionistici, fino ad arrivare ai migliori 35 anni nel 2025. Al 2013, invece, è stata anticipata l'applicazione dei coefficienti di neutralizzazione sulle pensioni anticipate, previsti per l'anno 2017.

A decorrere dall'anno 2014, invece, sarà innalzata a 62 anni l'età anagrafica minima per il pensionamento di vecchiaia anticipato, in linea con il sistema pensionistico generale e con l'allungamento dell'aspettativa di vita. Incremento graduale di mezzo punto percentuale all'anno, della percentuale del contributo soggettivo fino al 22% che sarà raggiunto nell'anno 2033. Il contributo integrativo arriverà al 3% nell'anno 2027 e al 4% nell'anno 2030.

Chi rivede le aliquote

Per notai e ragionieri le aliquote soggettive si fanno più salate. Nel primo caso, si è già passati nel 2012 dal 33 al 40% sul repertorio. Mentre nel secondo caso l'aliquota soggettiva dovrebbe salire dall'8 al 10% dal 2013 fino al raggiungimento del 15% nel 2018. Il ministero, al contrario delle altre casse, non ha ancora dato il via libera alla Cnpr perché quest'ultima ha presentato la riforma con qualche giorno di ritardo. Passando ai requisiti per il pensionamento, sempre per i ragionieri, l'assegno di vecchiaia, a regime, si consegnerà con almeno 68 anni di età ed almeno 40 anni di effettiva contribuzione.

I notai per andare in pensione, invece, dovranno cumulare 75 anni di età e 20 anni di contributi oppure 67 anni di età e 30 di contributi. Mix di interventi anche per i geometri. L'aliquota soggettiva passerà dall'11,5% del 2013 al 15% nel 2017. L'integrativa sali-

rà dal 4 al 5% a partire dal 2015. L'età pensionabile salirà (6 mesi in più ogni anno dal 2014 al 2019) per arrivare a 70 anni. Passerà da 65 ai 67 anni l'accesso al trattamento di vecchiaia con calcolo misto (retributivo/contributivo)

Chi alza l'età pensionabile

Per medici e farmacisti la pensione, almeno per il momento, sarà solo una

questione di età. Nel primo caso, per i suoi fondi maggiori l'ente di previdenza calcolerà le pensioni con il «metodo contributivo indiretto Enpam» che considera quale periodo di riferimento per il computo l'intera vita lavorativa. È previsto l'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia da 65 a 68 anni (dal 2018). Per i farmacisti i 68 anni scatteranno già dal primo gennaio, con successivo incremen-

to in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita e innalzamento dei requisiti assicurativi della pensione di anzianità (di cui, peraltro, si prevede l'abrogazione nel 2016).

© Riproduzione riservata



Altri articoli
sul sito www.italia-oggi.it/casse

Le misure in vigore dal primo gennaio 2013

| | |
|-------------------------------|--|
| AVVOCATI | Aliquota soggettiva al 14% più un punto percentuale ogni anno fino al 2021, anno dell'entrata in vigore dell'età pensionabile a 70 anni. Aliquota integrativa al 4%. Unico coefficiente di rendimento per il calcolo dell'assegno (all'1,40%), adeguato ogni tre anni in base alla speranza di vita |
| RAGIONIERI | Aliquota soggettiva minima del 10% fino al raggiungimento nel 2018 del 15%. Aliquota integrativa al 4%. La pensione di vecchiaia, a regime, si conseguirà con almeno 68 anni di età ed almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione |
| CONSULENTI DEL LAVORO | Passaggio al metodo di calcolo delle pensioni di tipo contributivo. Aliquota soggettiva al 12% e integrativa al 4%. Il requisito di accesso anagrafico al pensionamento per vecchiaia è elevato, gradualmente, da 66 anni nel 2013 a 70 anni nel 2025 per uomini e donne e il requisito contributivo è ridotto a 5 annualità |
| VETERINARI | Aliquota soggettiva al 22% dal 2027 (la precedente riforma l'aveva innalzato al 18%) e integrativa al 3% nel 2027 e al 4% nel 2030. Il computo della prestazione terrà progressivamente conto di un numero di anni di redditi maggiore rispetto agli attuali 25 (si arriverà a 30). Dal 2014, salirà a 62 anni l'età anagrafica minima necessaria per accedere al pensionamento anticipato, con almeno 35 anni di contribuzione. |
| INGEGNERI E ARCHITETTI | Passaggio al metodo di calcolo delle pensioni di tipo contributivo. Aliquota soggettiva rimane al 14,50%, quella integrativa al 4%. Un anno in più di età pensionabile (oggi è di 65 anni per uomini e donne) con gradualità dal 2013 (tre mesi all'anno) |
| GEOMETRI | Aliquota soggettiva passerà dall'11,5% del 2013 al 15% nel 2017. L'integrativa salirà dal 4 al 5% a partire dal 2015. Incremento dell'età (6 mesi in più ogni anno dal 2014 al 2019) per arrivare a 70 anni. Passaggio da 65 ai 67 anni per accesso al trattamento di vecchiaia con calcolo misto (retributivo/contributivo) |
| MEDICI E ODONTOIATRI | L'aliquota contributiva resta per tutti la stessa fino al 2014. Si prevede un aumento graduale dal 2015, quando cioè verranno sbloccate le convenzioni. Per i fondi maggiori, pensioni calcolate con il «metodo contributivo indiretto Enpam» che considera quale periodo di riferimento per il computo l'intera vita lavorativa. Innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia da 65 a 68 anni (dal 2018) |
| NOTAI | Aumento dell'aliquota contributiva dal 33 al 40% già dal 2012. Innalzamento dell'età pensionabile: 75 anni di età e 20 di anzianità contributiva oppure 67 anni di età e 30 di anzianità. Raffreddamento della rivalutazione degli assegni |
| FARMACISTI | Elevazione dell'età pensionabile a 68 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 per la pensione di vecchiaia, con successivo incremento in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita e innalzamento dei requisiti assicurativi della pensione di anzianità (di cui, peraltro, si prevede l'abrogazione nel 2016) |

*In attesa del via libera

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi su dati forniti dalla Casse

+ contributi - pensione

Dal primo gennaio 2013 regole più severe per i professionisti e i lavoratori dipendenti. Ma pagherà sempre solo chi lavora

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

Quando il ministro Elsa Fornero lascerà l'incarico di governo, potrà legittimamente rivendicare di aver portato a compimento il percorso di consolidamento del sistema previdenziale già iniziato da Maurizio Sacconi. Ora i conti dell'Inps e delle Casse autonome di previdenza sono certamente più sostenibili di qualche anno fa.

L'altro lato della medaglia è che le pensioni, per chi lavora, si allontanano sempre di più, costano sempre di più e gli importi sono sempre più ridotti.

Il 1° gennaio 2013 sarà una data da ricordare sia per i professionisti sia per i lavoratori dipendenti. Per le casse privatizzate scattano, infatti, una serie di riforme necessarie per adeguare i bilanci al criterio della sostenibilità a 50 anni. Imponendo questa esigenza la Fornero è riuscita a ottenere che tutte le casse allungassero gli anni di lavoro necessari per andare in pensione, aumentassero i contributi e riducessero gli assegni dei futuri pensionati. Oggi un giovane professionista ha come orizzonte pensionistico i 70 anni, mentre la percentuale dei propri guadagni che deve versare all'ente di previdenza continua a crescere in modo sempre più veloce.

Non che i lavoratori dipendenti stiano meglio. È vero che riescono ad andare in pensione qualche anno prima, ma i loro contributi sono decisamente più alti di quelli dei professionisti. E anche per loro il 1° gennaio porterà solo brutte notizie: assegni previdenziali ridotti del 2% rispetto a chi è andato in pensione nei tre anni precedenti e addirittura del 7% rispetto a chi ci è andato nel 2009. E non solo. Sempre dal 1° gennaio bisognerà lavorare tre mesi in più: è l'effetto dell'applicazione del meccanismo di adeguamento alla cosiddetta speranza di vita. Siccome si vive più a lungo, bisogna anche lavorare di più.

Difficile contestare la logica dei numeri che spinge i responsabili degli enti di previdenza a scelte sempre più dolorose. C'è un solo problema: a essere penalizzati sono solo i giovani, mentre chi è già in pensione, per effetto del principio della salvaguardia dei diritti acquisiti, affermato anche di recente dalla Corte costituzionale per annullare alcuni contributi di solidarietà imposti a pensionati, può permettersi veramente di vivere in un altro universo. Dove il rapporto tra contributi versati e pensioni ricevute è inesistente. Dove non bisogna tener conto della sostenibilità degli enti di previdenza. Dove chi è entrato può guardare chi gli paga la pensione dall'alto in basso. Questa è l'eredità, che rischia di diventare ogni

giorno sempre più drammatica, degli ultimi due ministri del lavoro. Non a caso, quasi la metà dei risparmi consentiti dalle ultime riforme previdenziali è stata bruciata per salvaguardare gli esodati.

© Riproduzione riservata



L'Inps scommette sui social network

L'Inps punta sui social network. Dopo le pagine Facebook su riscatto della laurea, buoni lavoro e lavoro domestico, è ora la volta di una nuova pagina sul sistema contributivo e di un proprio canale tematico su YouTube. L'intento è quello di rendere disponibili a un numero sempre maggiore di utenti (a oggi sono circa 10 mila i lettori della pagine Inps su Facebook) i contenuti informativi già presenti sul sito istituzionale, diversificando gli strumenti di relazione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Via libera dell'Inps all'incentivo previsto dalla legge di stabilità per gli assunti dal 2012

Apprendistato più vantaggioso Bonus del 100% sui contributi

Pagine a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Zero contributi sull'apprendistato. Infatti, i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti che dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 hanno assunto o assumeranno apprendisti hanno diritto a uno sgravio del 100% dei contributi dovuti all'Inps per la durata di un triennio. L'incentivo, previsto dalla legge di stabilità 2012, ha ricevuto il via libera dell'Inps (circolare n. 128/2012) per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile. L'agevolazione, tra l'altro, è usufruibile anche in «affitto» (con contratto di somministrazione).

Definizione e disciplina generale. L'apprendistato, in base alla nuova disciplina del T.u., è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Tre le sue possibili tipologie: apprendistato per la qualifica professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca. Accanto a queste tradizionali tipologie ereditate dalla passata disciplina, il T.u. ne ha introdotta una quarta: l'apprendistato per i lavoratori in mobilità. Una novità della riforma Fornero riguarda la possibilità di assumere gli apprendisti anche mediante contratto di somministrazione di lavoro, cioè di impiegare lavoratori in rapporto di apprendistato tramite le agenzie di somministrazione di lavoro. In tal caso, tuttavia, viene ammesso unicamente il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, con espressa esclusione della possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a termine.

Assunzioni agevolate. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31

| I CODICI PER FRUIRE DELLO SGRAVIO | |
|---|---|
| Codice | Significato |
| 4R | Azienda che - nel rispetto del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis - fruisce dello sgravio contributivo ex lege n. 183/2011 in relazione all'assunzione di apprendisti |
| Flusso Uniemens - Elemento <Qualifica> | |
| 5 | Apprendista |
| Flusso Uniemens - Elemento <TipoContribuzione> - Primi tre anni di apprendistato | |
| J6 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. Primo anno di sgravio |
| J7 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. Secondo anno di sgravio |
| J8 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. Terzo anno di sgravio. |
| Flusso Uniemens - Elemento <TipoContribuzione> - Primi tre anni di apprendistato In caso di iscrizione al Fondo minatori (apprendisti occupati in sotterraneo) | |
| K6 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. Primo anno di sgravio |
| K7 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. Secondo anno di sgravio |
| K8 | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro. Terzo anno di sgravio. |
| Flusso Uniemens - Elemento <TipoApprendistato> (nuova istituzione) | |
| APPA | Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale |
| APPB | Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere |
| APPC | Apprendistato di alta formazione e di ricerca |

dicembre 2016. Ossia lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l'aliquota del 10%, fino a scadenza del contratto di apprendistato. Per espressa previsione di legge, l'agevolazione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, della legge n. 296/2006; il che significa che restano esclusi dalla sfera di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, in base all'articolo 7 del T.u. apprendisti (dlgs n. 167/2011). Inoltre, a partire dal periodo contributivo relativo al mese di «gennaio 2013», resterà escluso dall'agevolazione anche il nuovo contributo, di misura pari all'1,61%, che anche gli apprendisti dovranno versare relativamente all'assicurazione sociale per l'impiego (la nuova ASpl).

Incentivo solo ai piccoli datori di lavoro. L'incentivo si applica unicamente ai datori di lavoro che occupano fino a nove lavoratori. Per determinare tale requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, deve ovviamente collocarsi nell'arco temporale di operatività della norma (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016). L'Inps (circolare n. 128/2012) ha spiegato che per le imprese di somministrazione di lavoro



C'è il limite della soglia de minimis

Secondo gli orientamenti espressi dal ministero del lavoro, la concessione dello sgravio contributivo deve poi avvenire anche in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti «de minimis», di cui al regolamento Ce n. 1998/2006. Al riguardo, l'Inps ha fatto presente che la nozione di impresa, rilevante ai fini dell'applicazione della normativa dell'Ue in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità (indipendentemente dalla forma giuridica rivestita) che eserciti un'attività economica. I limiti «de minimis» si applicano, quindi, alle attività produttive di reddito di impresa, nonché a quelle di reddito di lavoro autonomo; insomma anche ai professionisti.

Il regolamento Ce n. 1998/2006 stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a una medesima impresa non deve superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per il settore del

trasporto su strada l'importo «de minimis» non deve superare i 100 mila euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali importi si pongono, quindi, anche come limite all'applicazione del nuovo sgravio per i contratti di apprendistato. Nell'ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (regolamento Ce n. 1535/2007) l'importo concedibile di aiuti «de minimis» è, invece, di 7.500 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per l'accesso allo sgravio contributivo le imprese devono presentare all'Inps apposita dichiarazione sugli aiuti «de minimis», ai sensi e per gli effetti del dpr n. 445/2000, attestante che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti «de minimis».

Il triennio è mobile

In base alla regola «de minimis» il datore di lavoro ha diritto al nuovo sgravio nei limiti prestabiliti che non devono essere superati «nell'arco di tre esercizi finanziari». Il triennio di verifica è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito dell'agevolazione, l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione

«de minimis».

Per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre: determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato; calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti «de minimis», di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire.

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti «de minimis» si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.

occorre far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda «utilizzatrice», non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda «sommministratrice». Dal conteggio vanno esclusi: gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20 della legge n. 223/1991); i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.

Ai fini del beneficio, inoltre, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata.

Le condizioni. L'accesso alla nuova agevolazione è subordinata a due principali condizioni: a) al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006; b) alla disciplina comunitaria degli aiuti «de mini-

mis», di cui al regolamento Ce n. 1998/2006,

Quanto alla prima, si tratta della generale condizione che subordina tutti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc (documento unico di regolarità contributiva), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

—© Riproduzione riservata—



Liste di mobilità in preferenziale

Un contributo cash mensile e oneri previdenziali ridotti all'Inps, per i datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L'incentivo, previsto dal T.u. apprendistato (dlgs n. 167/2011), ha ottenuto il via libera dall'Inps (con circolare n. 128/2012). Tra l'altro, l'istituto ha precisato che in tal caso l'assunzione non contempla la possibilità di recesso al termine dell'apprendistato e, riguardo agli incentivi, che non si applica la proroga di un anno dei benefici contributivi per i casi di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di formazione (qui, la prosecuzione è obbligatoria) e non si applica neppure lo speciale sgravio per le assunzioni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Apprendistato per lavoratori in mobilità. La quarta tipologia di apprendistato riguarda i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In base alle indicazioni del ministero del lavoro (circolare n. 18/2012) e dell'Inps (circolare n. 128/2012), tale fattispecie contrattuale si caratterizza, tra l'altro, dalla circostanza che:

- le parti, in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato, non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione; si tratta, quindi, di un'assunzione definitiva in un doppio percorso: apprendistato e lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale.

A tale tipologia contrattuale si applica il regime contributivo previsto dall'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, quello previsto dall'articolo 8, comma 4 della stessa legge.

| I PRINCIPI GUIDA DELL'APPRENDISTATO | |
|-------------------------------------|---|
| ✓ | Forma scritta del contratto e del relativo piano formativo |
| ✓ | Previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi (a eccezione dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali) |
| ✓ | Divieto di retribuzione a cottimo |
| ✓ | Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del ccnl, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio |
| ✓ | Presenza di un tutore o referente aziendale |
| ✓ | Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le regioni |
| ✓ | Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dal Ccnl |
| ✓ | Possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato |
| ✓ | Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Facoltà per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione; se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato |

Pertanto, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione; e potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all'apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.

L'apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche mediante le agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato (legge n. 223/1991) devono ricorrere nei confronti dell'utilizzatore.

Gli sgravi contributivi. Con riguardo agli aspetti contributivi, l'Inps ha precisato che, limitatamente al periodo di vigenza dell'agevolazione (18 mesi), l'aliquota complessiva da versare è pari al 15,84% (10% più 5,84% a carico apprendista). Al termine dei 18 mesi, la contribuzione sarà dovuta

in misura piena dal datore di lavoro, mentre la quota a carico del lavoratore rimarrà al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Inoltre, l'Inps ha precisato che gli incentivi della legge n. 223/1991 competono sulla base delle stesse condizioni cui sono subordinate le agevolazioni di cui agli articoli 25, comma 9, e 8 comma 4 della legge n. 223/1991, ivi comprese quelle previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (rispetto ccnl), nonché ai principi sanciti dalla legge n. 92/2012.

I premi Inail sono senza sconto. Il regime agevolato non si applica ai premi assicurativi, ma solamente ai fini contributivi (nota Inail protocollo n. 1100/2012). L'Inail, infatti, ha spiegato che, così come già avvenuto per il passato, lo speciale regime agevolativo della legge n. 223/1991 non trova applicazione sui premi assicurativi. E nel passato la

Da rispettare vincolo di stabilizzazione...

Si chiama «clausola legale di stabilizzazione» e trova applicazione nelle aziende che occupano almeno dieci lavoratori. Praticamente, è una norma che subordina l'assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione (come apprendista), di almeno il 50% degli apprendisti già in forza presso l'azienda. Tuttavia, per i primi 36 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (riforma Fornero) la percentuale è stata fissata in misura pari al 30%; conseguentemente il limite del 50% sarà operativo dal 18

luglio 2015. Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora la clausola non venga rispettata è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Attenzione; gli eventuali lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti stabiliti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

... e limite quantitativo alle assunzioni

Fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. A decorrere dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere come apprendisti e le predette maestranze non può superare il rapporto di 3 a 2; per le aziende che

occupano un numero di lavoratori inferiore alle dieci unità resta, comunque, confermato il rapporto del 100%. In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti. Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni specifiche in materia di limiti dimensionali dettate dall'articolo 4 della legge n. 443/1985.

questione è stata affrontata dalla giurisprudenza prima e poi da una norma di interpretazione autentica (articolo 68, comma 6, della legge n. 388/2000), nonché dalla corte costituzionale (sentenza n. 291/2003) che ha confermato la non applicabilità all'Inail delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 (articoli 8, 20 e 25 comma 9), a favore delle aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione guadagni. Da ultimo, aggiunge l'Inail, anche il ministero del lavoro, interpellato dall'istituto di assicurazione proprio sulla corretta interpretazione dell'articolo 7, comma 4, del T.u. «si è pronunciato nel senso dell'inapplicabilità ai premi Inail del regime agevolativo previsto dalla legge n. 223/1991, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato».

Come chiedere le agevolazioni. Per essere ammesso al regime contributivo agevolato, il datore di lavoro deve trasmettere all'Inps una specifica dichiarazione di responsabilità. Secondo l'Inps, qualora il lavoratore

iscritto nelle liste di mobilità posseda i requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina per le tre tipologie di apprendistato di base, andrà applicata:

- l'ordinaria disciplina dell'apprendistato e il relativo regime contributivo;
- la particolare disciplina (per l'apprendistato dei lavoratori in mobilità) e il regime contributivo della legge n. 223/1991, a patto che datore di lavoro e lavoratore abbiano inserito nell'originario contratto, espressamente e per iscritto, la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.

Attenzione; la predetta (ultima) condizione non opera al contrario: infatti, nell'ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, che non sono in possesso dei requisiti di età previsti dalla disciplina dei tre tipi di apprendistato, l'esclusione del recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del contratto, a prescindere dalla sua esplicita menzione nel testo sottoscritto dalle parti.

Nessun beneficio al termine dell'apprendistato. Ordinariamente, il T.u. apprendistato, riproponendo una precedente disciplina, prevede che il regime contributivo agevolato sia mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione. Attenzione; per espressa previsione legislativa l'incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità.

—© Riproduzione riservata—

IO
ONLINE
Altri articoli
sul sito www.italiaoggi.it/apprendistato



Brambilla: bloccata la busta azzurra Trasparenza a rischio

BAGNOLI A PAGINA 23

Il caso Brambilla: ferma l'operazione trasparenza sulle pensioni

Denunce La busta azzurra? «Un' attesa troppo lunga»

Un anno fa 100 mila invii, poi la burocrazia ha prevalso...

DI ROBERTO E. BAGNOLI

La bussola della pensione non trova ancora la rotta. Ed è tutta in salita la strada verso una diffusa informazione in materia. A un anno esatto dalla partenza, si è arrestato l'invio dell'Estratto conto integrato, uno strumento indispensabile per pianificare il proprio futuro. La denuncia del ritardo viene da Alberto Brambilla, esperto previdenziale, fra gli artefici della riforma del 2004 quando era sottosegretario al Welfare con Roberto Maroni, ed ex presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, sciolto nei mesi scorsi dal ministro Elsa Fornero.

Dedici mesi dopo

«Il 16 dicembre dell'anno scorso — spiega Brambilla — abbiamo spedito a 100 mila lavoratori iscritti a due o più enti previdenziali, quindi i casi più difficili, la busta azzurra con l'Estratto conto integrato che contiene l'intera vita contributiva del lavoratore. Il progetto, coordinato dal Nucleo di valutazione, ha visto la collaborazione di Inps, enti pubblici ora confluiti nell'Istituto (l'ex Inpdap, ndr) e le casse di previdenza dei liberi professionisti. L'Estratto conto indica i contributi versati a tutti gli enti previdenziali cui il lavoratore è stato iscritto, con enormi vantaggi in termini di tempo, chiarezza e velocità nella totalizzazione dei periodi assicurati e nella ri-

congiunzione dei contributi, operazioni oggi assai problematiche».

Informazioni utili

Il progetto Busta azzurra permette di fare proiezioni su quanto sarà la pensione, quale sarà la sua copertura rispetto all'ultima retribuzione e, quindi, il divario che dovrà essere integrato con la previdenza complementare. La macchina organizzativa messa in piedi era stata imponente. «Per la realizzazione della banca dati era stato necessario far interagire fra loro ventiquattro enti e casse previdenziali — spiega Brambilla — che gestiscono oltre quaranta forme assicurative e previdenziali che interessano la totalità dei lavoratori attivi, dei pensionati e delle pensioni, voci che rappresentano un terzo delle entrate e uscite del bilancio statale. Quest'archivio pone l'Italia tra i paesi all'avanguardia in ambito europeo».

Questa banca dati, che si chiama Anagrafe centrale delle posizioni previdenziali attive, è importante soprattutto per i giovani che avranno la pensione calcolata interamente con il metodo contributivo, che si basa sui contributi versati durante l'intera vita lavorativa.

Senza interruzioni

«Le pensioni in pagamento sono circa 23,5 milioni — spiega Brambilla — e nel 46% dei casi sono integrate dallo Stato, perché l'interessato non ha versato contributi sufficienti. Nel contributivo,


invece, non esistono le integrazioni al minimo, e la pensione si basa soltanto sui contributi versati dal lavoratore. Per loro, quindi, è fondamentale essere informati sulla copertura che potranno ottenere dalla pensione obbligatoria, e sull'importanza di quella integrativa per colmare almeno in parte il divario». Oltre alle informazioni in campo previdenziale, l'Anagrafe centrale permette anche di avere a cadenza mensile statistiche complete e aggiornate sul lavoro, come il numero di posti creati o persi e l'effettivo tasso di occupazione.

La frenata

Una macchina fuoriserie, insomma, ma che per il momento è ferma in garage. Dopo il primo invio al campione iniziale di centomila lavoratori, l'Estratto conto integrato avrebbe dovuto essere mandato, a maggio e novembre, a circa sei milioni di lavoratori che hanno una posizione presso più enti previdenziali, e in tempi successivi a tutti gli altri, partendo da quelli con minore anzianità contributiva. «Il ministro Fornero, però, ha sciolto il Nucleo di valutazione senza peraltro provvedere a far ripartire l'Anagrafe — spiega Brambilla —, così in pratica si è bloccato tutto. Ora il progetto è nelle mani dell'Inps, che ha tutte le competenze e capacità per portarlo al successo. Mi auguro che il prossimo governo, qualunque esso sia, riprenda in ma-

no la questione, autorizzando l'Inps a proseguire nel progetto: in Italia, infatti, l'informazione in materia previdenziale è davvero molto scarsa».

www.iomiassicuro.it



Diario sindacale

a cura di Enrico Marro

Sorprese, Cazzola si iscrive alla Cisl pensionati

Angeletti lascia la Uil (ma è un omonimo). Effetti collaterali della spending review

Giuliano Cazzola è conosciuto dai più per essere un esperto di previdenza e un deputato del Pdl che spesso ama polemizzare con la Cgil. Ma Cazzola, 71 anni, nella sua prima vita è stato un importante sindacalista e proprio nella Cgil. Prima nella Fiom dell'autunno caldo, poi nei chimici, facendo il vice dell'allora segretario Sergio Cofferati, e infine nella stessa confederazione come membro della segreteria nazionale fino al 1993. Ventotto anni di militanza, che Cazzola considera un capitolo chiuso al punto da essersi iscritto al principale concorrente della Cgil, la Cisl.

Qualche settimana fa il parlamentare, che difficilmente troverà spazio nelle liste del Pdl per le prossime elezioni, è andato alla Cisl pensionati di Bologna, la sua città, e ha preso la tessera. Quando il leader del sindacato bianco, Raffaele Bonanni, lo ha saputo gli ha telefonato per ringraziarlo mentre il segretario della categoria, Gigi Bonfanti, gli ha mandato una lettera di apprezzamento. Che Cazzola stia pensando a un ritorno al sindacato? «No, ma mi sembra giusto dare una mano ad una organizzazione innovatrice come la Cisl, che non mi ha mai guardato di traverso come invece fa la Cgil».

A dire il vero, Cazzola una mano a Bonanni l'ha già data in questi anni in Parlamento come uno dei deputati di riferimento del leader Cisl ogni volta che c'era da sostenere qualche provvedimento o qualche emendamento sponsorizzato dalla stessa Cisl. E a Cazzola in Parlamento piacerebbe finirci di nuovo, ma non più sotto le insegne di Silvio Berlusconi sotto quelle di Mario Monti. «Per lui — dichiara l'ex militante socialista — sono pronto anche a distribuire i volantini in campagna elettorale se deciderà di candidarsi». Inutile dire che Bonanni sta dalla stessa parte. Che poi Monti non sia un fautore della concertazione, ca-

vallo di battaglia della Cisl, non pare essere al momento un problema. Per la Cisl è comunque meglio il professore che un ritorno di Berlusconi o una vittoria di Pier Luigi Bersani che riporterebbe la Cgil a un ruolo da protagonista.

Per un Cazzola che entra nella Cisl un **Luigi Angeletti** che esce dalla Uil. Ma niente paura non è il leader della confederazione bensì un suo omonimo, segretario provinciale della Uil di Reggio Emilia, che ha preso carta e penna e ha rassegnato le dimissioni dopo uno sciopero della fame di un mese per protestare contro «la politica restrittiva del credito attuata dagli istituti bancari che stanno creando enormi difficoltà al sistema Italia, ai lavoratori, ai pensionati e alle famiglie». In realtà alla base della decisione di lasciare l'incarico al vertice della segreteria provinciale, che ricopriva da ben otto anni (ma per la durata media dei mandati nella Uil non è neppure tantissimo) c'è anche il previsto accorpamento della struttura territoriale di Reggio Emilia con quella di Modena, compito che il leader della Uil ha affidato a un commissario, Gianfranco Martelli.

Non a caso, tra le motivazioni delle dimissioni dell'Angeletti minore c'è anche la protesta contro «la riorganizzazione in senso verticistico che la segreteria nazionale della Uil vuole imprimere al nostro sindacato». Sono gli effetti collaterali dell'inevitabile dimagrimento delle strutture che tutte e tre le confederazioni hanno deciso: una sorta di spending review interna per eliminare sovrapposizioni e sprechi in tempi di vacche magre.

Svefco
Giuliano
Cazzola,
Pdl ex Cgil



emarro@corriere.it

I numeri A digiuno anche nel 2013 gli assegni oltre 3 volte il minimo Inps

Pensioni La scala mobile continua a girare (per pochi)

Nessun aumento se si incassano più di 1.443 euro lordi al mese
Aumento di 14 euro per le minime che arrivano a quota 495

DI DOMENICO COMEGNA

Chi riscuote un assegno dall'Inps di 1.500 euro (al lordo dell'Irpef) anche l'anno prossimo non beneficerà dell'adeguamento Istat. Per effetto della cosiddetta perequazione automatica (ex scala mobile), le pensioni nel 2013 crescono del 3%. Ma non per tutti. L'aumento, per via del congelamento messo in atto dal decreto «Salva Italia» della fine dello scorso anno, sarà infatti negato ai trattamenti d'importo superiore a 1.443 euro.

Chi sta sotto questa soglia vanta, invece, un piccolo credito nei confronti degli enti di previdenza, i quali all'inizio del 2012 hanno attribuito un aumento provvisorio nella misura del 2,6%, sulla base dei dati d'inflazione al settembre 2011, mentre l'indice effettivo registrato dall'Istat a fine anno si è poi attestato al 2,7%. Un debito, dunque, pari allo 0,1%, che sarà onorato in occasione del pagamento della prima rata del 2013.

Pensioni, un anno di...

Con l'incremento del 3% l'importo del trattamento minimo sale da 481 a 495,43 euro al mese. Con l'aggiornamento Istat, sale anche l'assegno sociale, la rendita assistenziale corrisposta agli ultrasessantacinquenni privi di altri redditi, introdotta dalla riforma Dini del 1995 in sostituzione della «vecchia» pensione sociale: passa da 429,41 a 442,30 euro al

mese.

Mentre la pensione sociale, ancora prevista per i titolari della stessa al 31 dicembre 1995, raggiunge 364,50 euro al mese.

I congelati

Per meglio comprendere la portata dell'intervento della riforma Monti-Fornero, occorre fare un passo indietro e ricordare che la percentuale di aumento per variazione del costo della vita (la cosiddetta «scala mobile») si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo, al 90% per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo e al 75% per le fasce d'importo eccedenti cinque volte il trattamento minimo dell'Inps. Ma la manovra «salva Italia» del dicembre 2011 ha stabilito che, per il biennio 2012-2013, la perequazione dei trattamenti pensionistici superiore a tre volte il minimo Inps non sia riconosciuta. Questo significa che nel 2013 solo le pensioni di importo (al dicembre 2012) sino a 1.443, ossia tre volte il minimo, godranno della perequazione (più 3%).

I vecchi milioni

Chi beneficia dell'aumento previsto dalla finanziaria 2002 che a suo tempo ha consentito di riscuotere 516 euro (il famoso milione di lire al mese del governo Berlusconi), nel 2013 incasserà 632 euro. L'anno prossimo l'ex «milione» che, ricordiamo, spetta agli ultrasessantenni (o ultrasessantenni se


invalidi totali), verrà attribuito a condizione che l'interessato non consegua redditi propri d'importo superiore a 8.215 euro.

Se si tratta di soggetto sposato è inoltre necessario che il reddito, cumulato con quello del coniuge, non superi i 13.965 euro. A tal fine si considerano i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da Irpef, con esclusione della casa di abitazione.



Alberto Brambilla

Un fac simile della busta azzurra inviata un anno fa a 100 mila italiani. L'estratto conto contiene i contributi versati durante tutta la vita e proiezioni su quanto sarà la pensione. L'invio della busta doveva essere esteso, ma tutto si è bloccato



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Bilanci Le casse dei professionisti alle prese con la crisi che riduce le entrate

Previdenza «Giù le tasse sulle pensioni private»

Camporese (Adepp): «il 20 per cento sui rendimenti è troppo E paghiamo anche l'Imu». Il nodo degli immobili da dismettere

DI ISIDORO TROVATO

L'occasione è stata la presentazione del secondo rapporto annuale dell'Adepp (l'Associazione degli enti di previdenza dei professionisti), il momento giusto per fare il punto su un mondo che non è mai stato tanto al centro dell'attenzione politica e mediatica.

Prima è meglio partire dai numeri presentati nella ricerca: il centro studi dell'Adepp ha preso in considerazione il periodo dal 2005 al 2011 (quello che permette di rilevare l'andamento della previdenza privata prima e durante la crisi economica). Dalla ricerca emerge che i redditi reali annuali di tutti i professionisti hanno fatto registrare un calo medio del 5%, ma in realtà ci sono raggruppamenti, come quello dell'area giuridica (che comprende avvocati e notai) dove la flessione ha toccato quota 23%.

Pericolo giovani

A preoccupare maggiormente è la condizione dei giovani che hanno redditi più bassi ed ereditano un sistema solido ma capace di erogare pensioni davvero basse.

Come se non bastasse, questi dati vanno incrociati con altri provenienti dal mondo universitario: il 10% dei laureati lavora già all'estero per mancanza di opportunità in Italia. Invece il 50% dei laureati non trova lavoro.

Si tratta di una situazione molto compromettente per il futuro del nostro paese, alla quale anche il mondo della previdenza privata cerca di dare risposte. Ma chiede scelte politiche precise. «Ci sono posizioni diverse in Europa rispetto al nostro mondo — spiega Andrea Camporese, presidente Adepp —. Altri Stati hanno imposto ai professionisti di aumentare le garanzie di sostenibilità di lungo periodo, come è accaduto in Italia. Ma in compenso hanno deciso di attenuare la pressione fiscale sulla previdenza privata. Noi invece

restiamo i più tassati d'Europa. Su questo fronte siamo determinati a condurre una battaglia, anche giudiziaria, su tutti i versanti. Il fat-

to che un euro versato da un professionista francese non veda in alcun modo tassate le plusvalenze finanziarie generate dal suo investimento da parte della Cassa di appartenenza, contro il 20 per cento italiano, genera una ingiusta e inaccettabile sperequazione».

Nuove insidie

Il ministro per lo Sviluppo economico Corrado Passera, intervenuto alla presentazione del rapporto, ha ammesso la necessità di qualche correzione ma ha anche invitato le casse dei professionisti a non tirarsi indietro nell'opera di sostegno a un Paese che deve puntare alla crescita. «Ma noi questo tipo di disponibilità l'abbiamo sempre garantita — sbotta il presidente Adepp —. Abbiamo finanziato il sostegno al paese sottoscrivendo titoli di Stato. Ma adesso vediamo che l'Imu non viene imposta a soggetti di rilevanza sociale e religiosa mentre viene fatta pagare totalmente a enti come i nostri che hanno come missione quella di pagare pensioni. L'eliminazione di queste storture vedrebbe come primo beneficiario lo Stato grazie alla diminuzione delle coperture sociali e assistenziali da garantire per il futuro».

Invece i segnali non sembrano esattamente distensivi. «C'è sconcerto, contrarietà e forte dissenso nei confronti dell'emendamento della legge di stabilità che tenta di impedire un ricorso in Cassazione, in relazione alla nostra inclusione nell'elenco Istat che definisce il perimetro della pubblica amministrazione e che quindi ci inserisce nella spending review. Se il problema è drenare risorse da un soggetto privato lo si faccia alla luce del sole e non con emendamenti notturni che si commentano da soli e che i due milioni di professionisti italiani avranno modo di commen-

tare privatamente».



Appalti

accusa era stata chiara: «ancora una volta i professionisti italiani sono considerati figli di un Dio minore! I liberi professionisti non sono ammessi alla compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione». Gli architetti una settimana fa avevano lanciato la protesta contro il regolamento degli appalti. «Si trattava di una decisione molto grave — fanno sapere dal Consiglio degli architetti — perché, oltre ad essere ostaggio di una pubblica amministrazione che impiega anche due anni per approvare un progetto, lo siamo anche della sua insolvenza, magari dopo aver avuto accesso ai fondi comunitari proprio grazie al nostro lavoro». Adesso però qualcosa si è mosso e il Consiglio degli architetti saluta con favore un nuovo emendamento — presentato in sede di conversione del decreto legge stabilità — volto a sanare la situazione di difficoltà relativa ai crediti con la pubblica amministrazione da parte dei professionisti italiani. «Per parte mia — ha affermato il senatore Bubbico, primo firmatario della mozione — continuerò ad impegnarmi, perché le lamentate discriminazioni vengano superate e perché la crescita economica possa avvalersi del contributo dei tanti valorosi professionisti che, a proprie spese, consentono alla pubblica amministrazione di accedere alle scarse risorse disponibili».



Professionisti. Il Ddl di stabilità potrebbe rendere più «incisiva» l'inclusione nell'elenco dell'Istat

Nuovo scontro sulle Casse

L'Adepp: la finalità è bloccare le possibilità di ricorso degli enti

La vicenda

ELENCO ISTAT

Il legislatore assume la classificazione fatta dall'Istat come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica. L'Istat, nel fare l'elenco utilizza la classificazione e la metodologia comunitaria per fornire alla Commissione europea i dati necessari all'Eurostat, il sistema statistico europeo. Per rientrare nell'elenco "europeo", che viene aggiornato annualmente viene richiesta la duplice condizione di «essere controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche»

**Vitaliano D'Angerio
Federica Micardi**

/// Nel disegno di legge sulla stabilità nuovo intervento a sorpresa sulle Casse dei professionisti. E anche questa volta, a suscitare il disappunto dei vertici degli enti di previdenza privati, è un emendamento dell'ultima ora.

L'intenzione della nuova "norma" è quella di impedire agli enti presenti nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica di poter ricorrere in Cassazione contro la recente sentenza del Consiglio di Stato. Prevede infatti - come si legge nella relazione illustrativa allegata - «la competenza inderogabile del Tar del Lazio per tutte le controversie che hanno per oggetto la ricogni-

LA POSTA IN GIOCO

Il legislatore fa riferimento ai soggetti presenti nella lista dell'Istituto per le regole di contenimento della spesa nella Pa

zione operata dall'Istat delle amministrazioni pubbliche».

Autori dell'emendamento sono i due relatori della legge di stabilità: Paolo Tancredi (Pdl) e Giovanni Legnini (Pd).

A segnalare il provvedimento "ammazza processi" un comunicato dell'Adepp, l'associazio-

LA SENTENZA DEL TAR

L'Adepp, ha impugnato l'elenco Istat 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 228 del 30 settembre 2011 (l'ultimo elenco aggiornato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 227 del 28 settembre 2012). E il Tar gli ha dato ragione. Il Tar ha rilevato che si ha «finanziamento prevalente» quando i ricavi non riescono a coprire il 50% dei costi, e questo non è il caso delle Casse dei professionisti, che si mantengono in equilibrio con i versamenti contributivi dei propri iscritti

ne degli enti di previdenza privati, che ha espresso sconcerto e contrarietà sul metodo e sul merito. «Ancora una volta - afferma il presidente Adepp, Andrea Camporese - assistiamo ad un'attività legislativa che tende a comprimere fortemente la sfera dell'autonomia sancita dalle leggi di privatizzazione». E, aggiunge: «Si arriva addirittura a fissare la competenza giurisdizionale esclusiva di Tar e Consiglio di Stato».

L'Adepp, nel caso in cui l'emendamento dovesse passare, intende comunque ricorrere in Cassazione: «saranno gli stessi giudici della Suprema corte a stabilire se sono o meno competenti su queste materie». Stessa presa di posizione arriva dalla Fondazione Enpam, la Cassa di previdenza dei medici, la prima per patrimonio e per numero di iscritti. «Questo emendamento - sottolinea il presidente Enpam Alberto Olivetti - rischia di cancellare la certezza del diritto e la credibilità dell'Italia. Voglio vedere chi vorrà ancora investire in un paese che usa le leggi per fare il gioco delle tre carte».

Curioso il fatto che il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, in Commissione bilancio alla Camera il 4 dicembre scorso, avesse diffidato il legislatore dall'utilizzare l'elenco Istat «come una lista di tipo amministrativo suscettibile di essere impugnata giudizialmente da tutti quei sog-

IL CONSIGLIO DI STATO

La VI sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 6014 depositata il 28 novembre ha sancito che le Casse di previdenza dei professionisti restano nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. Vengono quindi ribaltate le decisioni del Tar del Lazio. Per il Consiglio di Stato le Casse hanno un'organizzazione privata ma questo non incide sulla loro natura di enti pubblici data, per esempio, l'obbligatorietà della contribuzione

getti che assumono di non dovervi essere inseriti».

Il motivo? Un sostanziale snaturamento dell'attività di classificazione statistica svolta dall'Istat.

L'essere inserite nell'elenco ha comportato per le Casse private negli ultimi anni una serie di limitazioni. Da ultimo la scure della **spending review** che si è abbattuta anche sugli enti previdenziali e che richiede loro dei tagli alle spese (del 5% 2012 e del 10% nel 2013) che non andranno ad arricchire le pensioni dei professionisti ma dovranno essere versati allo Stato.

L'Adepp, peraltro, ha già impugnato il provvedimento sulla spending review davanti al Tar dove intende sollevare l'eccezione di incostituzionalità.

Il ricorso ad un emendamento per forzare la gestione degli enti di previdenza privati non è una novità. Di recente ne è stato presentato uno al decreto sviluppo, poi bloccato, che obbligava le Casse al vendere sotto costo il patrimonio immobiliare.

«Se il problema è drenare risorse da un soggetto privato - polemizza Camporese - lo si faccia alla luce del sole e non con emendamenti notturni che si commentano da soli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per i buoni cartacei non utilizzati

Voucher, ok al rimborso

DI CARLA DE LELLIS

Via libera al rimborso dei voucher cartacei acquistati presso le Poste non utilizzati dai committenti. Il rimborso avviene su domanda dell'interessato e avverrà al netto della quota di gestione di competenza del concessionario 5%, a titolo di rimborso spese. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 20559/2012.

Rimborso voucher. La procedura di rimborso riguarda i buoni lavoro venduti a uffici postali; ricalca quella in uso per la gestione dei voucher cartacei emessi dalle sedi dell'Inps. Primo passo è la presentazione della richiesta di rimborso, che può essere spedita anche per posta, utilizzando l'apposito modulo, presso una qualunque sede dell'Inps. La presentazione delle richieste, precisa il messaggio, può effettuarsi anche per conto di committenti, da delegati (modulo Sc53) o attraverso le associazioni di categoria. La sede dell'Inps ritira i buoni non utilizzati, verificando che siano integri e rilascia ricevuta. Ai fini pratici, i buoni postali restituiti verranno rimborsati per il controvalore di: 9,5 euro nel caso di buoni dal valore di

10 euro; 19 euro nel caso di buoni dal valore di 20 euro; e 47,5 euro nel caso di buoni del valore multiplo da 50 euro. Il rimborso avviene mediante bonifico domiciliato o con accredito su c/c a favore del committente.

Smarrimento e furto di voucher cartacei postali. L'Inps, inoltre, detta istruzioni per la gestione dei casi di smarrimento o di furto di voucher cartacei acquistati presso gli uffici postali, occorsi sia a committenti sia a prestatori di lavoro accessorio. In via preliminare, precisa che l'utente è tenuto a presentare denuncia alla competente autorità. Per quanto riguarda il caso di furto o smarrimento, occorso sia a un committente che a un prestatore, è prima necessario che sia eseguito lo storno da parte delle Poste. Nel caso del committente, l'Inps consegna al committente dei voucher cartacei Inps di pari importo, registrandoli come sostituzione di quelli postali non più disponibili. In tal caso, non è previsto il riaccredito dell'importo da parte di Poste. Nel caso di voucher smarriti oppure rubati al prestatore di lavoro, l'Inps emette un bonifico domiciliato a suo favore, utilizzando la procedura «pagamenti vari».



Niente Cassazione per l'elenco Istat. Casse con le mani legate

Mani legate alle casse previdenziali dei professionisti, che non potranno ricorrere in Cassazione sull'inclusione nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche. E impugnare così l'equiparazione agli enti statali che le fa rientrare nelle maglie della legge 135/2012 («spending review»), imponendo tagli alle spese intermedie per destinare il ricavato all'Era-rio. A prevederlo l'emendamento depositato ieri alla legge di stabilità 2013 (ddl 3584) all'esame del Senato, dai relatori Paolo Tancredi (Pdl), Candido De Angelis (Fli) e Giovanni Legnini (Pd) che, denunciano gli enti pensionistici, inserisce «ulteriori elementi di rigidità, tentando di impedire un ricorso in Cassazione» in seguito a due sentenze a favore del Tar, cui però è seguito il pronunciamento del Consiglio di Stato, dichiarando la legittimità dell'inclusione nell'elenco Istat (si veda *ItaliaOggi* del 30/11/2012). La notizia della presentazione della proposta

mette in subbuglio il mondo della previdenza privatizzata: per

Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, «ancora una volta assistiamo ad un'attività legislativa che tende a comprimere fortemente la sfera dell'autonomia. Si fa riferimento» aggiunge, riportando l'emendamento,

«all'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale, anziché citare la fonte, l'Istat. Nello spostare l'oggetto, s'arriva addirittura a fissare la competenza giurisdizionale esclusiva di Tar e Consiglio di Stato evidentemente», sottolinea, per evitare l'ultimo grado di giudizio. Per l'Enpam (medici e odontoiatri) si

tratta di una decisione «ammazza processi», oltre che «un attentato alle

nostre pensioni, che non costano un euro alle casse dello Stato». Intanto,

l'Istat, ha messo in guardia il Parlamento «dall'uso strumentale del suo elenco» delle p.a. poiché a giudizio del presidente Enrico Giovannini la sua trasformazione in «una lista di tipo amministrativo» è suscettibile d'essere impugnata giudizialmente da tutti i soggetti che ritengono di non dovervi essere inseriti.

Simona D'Alessio



Andrea
Camporese

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

